

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 25

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 giugno 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **139.** Sentenza 23 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Periodi di addestramento e allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio - Forme di esercizio della caccia - Piani di abbattimento della fauna selvatica.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93.

Pag. 1

N. **140.** Sentenza 10 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24 per cento - Introduzione di un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia.

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68 e 69, in combinato disposto con il comma 638.

Pag. 6

N. **141.** Ordinanza 24 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati tributari - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Soglia di punibilità per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis.

Pag. 13

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **40.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) - Fruizione della RCL - Ente gestore - Dichiarazione di pubblico interesse - Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL - Programma operativo annuale degli interventi.

- Legge della Regione Lazio 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche), artt. 3, comma 2, 5, comma 1, 11, comma 2, 13, 14 [e 15].

Pag. 17



- N. **86.** Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 28 febbraio 2017
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese tra le parti.
 – Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Pag. 23
- N. **87.** Ordinanza della Corte d’appello di Milano del 19 marzo 2017
Sanzioni amministrative - Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - Disposizioni transitorie e finali - Ambito di applicazione.
 – Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), art. 6, comma 2. Pag. 30
- N. **88.** Ordinanza della Corte d’appello di Trieste del 9 febbraio 2017
Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Mancata previsione dell’erogazione dell’indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva.
 – Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), artt. 70 e 72. Pag. 35
- N. **89.** Ordinanza del Tribunale di Verbania del 17 ottobre 2014
Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilità.
 – Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-*bis*, introdotto dall’art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”)..... Pag. 38



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 139

Sentenza 23 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Periodi di addestramento e allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio - Forme di esercizio della caccia - Piani di abbattimento della fauna selvatica.

- Legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo GROSSI;

Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 febbraio-3 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2016.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29 febbraio 2016 e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 7 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Le disposizioni impugnate si inseriscono nel testo della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiungendo nuove previsioni.

L'art. 88 impugnato, che inserisce un comma 8-*bis* nell'art. 16 della legge regionale n. 29 del 1994, permette, dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sul territorio venatorio, con esclusione delle zone indicate dal comma 1.

Il ricorrente osserva che, in base all'art. 10, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), i periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono stabiliti con i piani faunistico-venatori provinciali. La normativa statale, che esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prescriverebbe perciò di adottare a tal fine il piano faunistico-venatorio, non consentendo il ricorso alla legge-provvedimento.

Inoltre non sarebbero permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia in un periodo di chiusura dell'attività venatoria.

L'art. 89, comma 1, che aggiunge un comma 1-*bis* all'art. 18 della legge regionale n. 29 del 1994, consente a chi abbia optato per una delle forme di caccia indicate dal comma 1 di esercitare la caccia, a certe condizioni, per quindici giorni anche in una delle altre forme.

Il ricorrente rileva che l'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 impone, invece, di praticare la caccia esclusivamente in una delle tre forme indicate, e anche in questo caso esprime una regola inderogabile attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

L'art. 92 sostituisce l'art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994. In particolare, il nuovo comma 9 permette di recuperare i capi feriti facendo uso delle armi anche nelle giornate di silenzio venatorio e al di fuori degli orari di caccia.

Il ricorrente osserva che l'abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l'uso delle armi costituisce esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992. Infatti, l'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi nei giorni non consentiti per la caccia. Anche in questo caso, derogando a tale norma, la disposizione impugnata avrebbe leso l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Infine, l'art. 93 sostituisce l'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994. In particolare, il nuovo comma 2 consentirebbe di procedere con i piani di abbattimento della fauna selvatica prima che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) abbia verificato l'inefficacia dei metodi di controllo ecologico, posto che la norma impugnata si limita a stabilire che si tiene conto delle modalità indicate dall'ISPRA per eseguire il piano di abbattimento. Il ricorrente ravvisa in ciò un contrasto con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, e dunque con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Inoltre la norma statale abilita all'abbattimento solo le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, le guardie forestali, le guardie comunali e i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani, se muniti di licenza venatoria.

La norma impugnata allargherebbe illegittimamente l'elenco, includendovi i cacciatori, purché riuniti in squadre o in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. Da ciò un ulteriore profilo di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Con riferimento all'art. 88 la Regione sostiene che non le sarebbe precluso adottare leggi-provvedimento in materia di caccia.



Con riguardo all'art. 89, comma 1, la Regione afferma che rientra nella sua competenza residuale in materia di caccia permettere l'esercizio dell'attività venatoria in forme congiunte e non alternative.

L'art. 92 poi non comporterebbe alcun peggioramento della tutela ambientale, perché l'abbattimento con arma del capo ferito sarebbe funzionale a un recupero «in condizioni di sicurezza per gli operatori».

Infine, quanto all'art. 93, la difesa regionale osserva che il processo di riordino delle funzioni attribuite alla Provincia ha ridotto il personale della polizia provinciale addetto alla sezione faunistica. Si sarebbe perciò reso necessario permettere l'abbattimento della fauna selvatica anche ad altre categorie di persone.

3.- Nelle more del giudizio, a decorrere dall'8 dicembre 2016, l'art. 88 è stato abrogato dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 30 novembre 2016, n. 31, recante «Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico -P.R.I.S.-, edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio - Collegato alla legge di stabilità 2016)», mentre, con la stessa decorrenza, l'art. 89, comma 1, impugnato è stato abrogato dall'art. 2 della stessa legge regionale.

4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Liguria ha depositato una memoria.

Innanzitutto la Regione chiede che, rispetto agli artt. 88 e 89, comma 1, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché entrambe le norme sono state abrogate.

Con riferimento all'art. 92 la Regione osserva che il prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati è contingentato, sicché il cacciatore non può ucciderne un numero superiore a quello assegnatogli. Quindi non vi sarebbe modo di cacciare nei giorni di silenzio venatorio, ma sarebbe solo possibile recuperare i capi feriti, allo scopo di risparmiare loro «inutili sofferenze» e di prevenire eventuali infezioni per la fauna con cui vengono in contatto.

Infine, relativamente all'art. 93, la difesa regionale sottolinea che la disposizione non compromette il ruolo consultivo dell'ISPRA, i cui documenti restano impiegati per «estrapolarne le metodologie da applicare nei piani di abbattimento».

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Le disposizioni impugnate modificano o sostituiscono alcune norme della legge della Regione Liguria 1º luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), in tema di caccia.

Pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi (*ex plurimis*, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010).

Quando tali regole sono contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che in larga parte le racchiude, la normativa regionale in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed è perciò costituzionalmente illegittima.

Sulla base di queste giuste premesse, il ricorrente impugna le disposizioni sopra indicate, segnalando per ciascuna di esse il conflitto con specifiche norme della legge n. 157 del 1992, e, conseguentemente, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.



2.- Nelle more del giudizio, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 30 novembre 2016, n. 31, recante «Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico -P.R.I.S.-, edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio - Collegato alla legge di stabilità 2016)», con effetto decorrente dall'8 dicembre 2016, hanno abrogato, rispettivamente, gli artt. 88 e 89, comma 1, impugnati. Ciò nonostante, per quanto soddisfattiva, l'abrogazione non determina la cessazione della materia del contendere, perché le norme hanno già trovato applicazione (*ex plurimis*, sentenza n. 199 del 2016).

Ciò vale per l'art. 88, che ha determinato il periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, e ha dunque già prodotto effetti nell'anno 2016; vale altresì per l'art. 89, comma 1, che ha consentito di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da quella per cui si è optato, a partire dalla terza domenica dell'ottobre 2016.

3.- Tutte le questioni sono fondate, considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni adottate da altre Regioni.

4.- L'art. 88 determina direttamente l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.

Gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992 prevedono invece che tale arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento (sentenza n. 193 del 2013). Questa prescrizione assicura garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici. Essa perciò esprime una inderogabile regola di tutela ambientale alla quale la norma impugnata illegittimamente si è sottratta.

È assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla individuazione del termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, che cadrebbe in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata.

5.- L'art. 89, comma 1, permette che, a certe condizioni e nel rispetto del limite di quindici giornate per stagione venatoria, la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato.

L'art. 12 della legge n. 157 del 1992 prevede, invece, che la caccia sia praticata «in via esclusiva» in una delle seguenti tre forme: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nella altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.


Questa Corte ha già ritenuto che la norma statale, in quanto volta «ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili», possa essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale «esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (sentenza n. 116 del 2012; in seguito, sentenza n. 278 del 2012); perciò è evidente che il permettere, sia pure limitatamente, una forma di caccia diversa da quella per cui si è optato in via generale non opera in questa direzione ed è pertanto costituzionalmente illegittimo.

6.- L'art. 92 deve considerarsi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 9 dell'art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994, che è l'unica porzione normativa alla quale è dedicata la motivazione del ricorso. La norma permette, tra l'altro, ai conduttori di cani da caccia di recuperare i capi feriti, facendo uso delle armi, «anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio».

Ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992, l'abbattimento e la cattura della fauna selvatica con l'uso delle armi costituiscono esercizio venatorio; inoltre l'art. 21, comma 1, lettera g), della legge n. 157 del 1992 vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia «nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio». Viene così formulata l'inderogabile regola che, quando l'esercizio venatorio è precluso, esclude l'introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all'uso. Tale regola appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (sentenza n. 2 del 2015), sicché la norma impugnata, che vi deroga, è costituzionalmente illegittima.

7.- L'art. 93 deve ritenersi impugnato con esclusivo riferimento alla sostituzione del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994, che è l'unica porzione normativa che forma oggetto della motivazione del ricorso.

Le questioni di legittimità costituzionale sono due.



Con la prima la norma è impugnata nella parte in cui, «oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici», prevede «piani di abbattimento» della fauna selvatica «da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall'ISPRA».

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 stabilisce, invece, una rigida subordinazione dei piani di abbattimento alla preventiva utilizzazione dei metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'abbattimento è permesso solo se l'ISPRA ha verificato l'inefficacia dei metodi ecologici.

Questa Corte ha già ritenuto che la normativa statale, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, è inderogabile da parte della legislazione regionale (sentenza n. 278 del 2012) e ha assegnato particolare valore all'intervento dell'ISPRA, allo scopo di garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (sentenza n. 107 del 2014).

La norma impugnata non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l'uno e l'altro strumento, senza fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA. Né vale in senso contrario la previsione che il piano di abbattimento deve tenere conto delle modalità indicate dall'ISPRA, sia perché queste indicazioni sono inerenti all'abbattimento, che non è subordinato all'accertamento, da parte dell'ISPRA, dell'inefficacia del metodo ecologico, sia perché non ne è assicurata neppure la natura vincolante. Del resto, la formulazione originaria dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 29 del 1994 era riproduttiva dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, sicché la modifica testuale è evidentemente finalizzata a modificare il contenuto precettivo della disposizione, e ha obiettivamente questo effetto costituzionalmente illegittimo.

La seconda questione di legittimità costituzionale investe la norma impugnata, nella parte in cui consente l'attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore.

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invece, non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano.

Questa Corte ha già ritenuto che l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). Ne segue l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante «Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)», che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici;



5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_170139

N. 140

Sentenza 10 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Imposte e tasse - Riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24 per cento - Introduzione di un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia.

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68 e 69, in combinato disposto con il comma 638.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Paolo GROSSI;

Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69 e 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016.



Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto


1.- La Regione siciliana, con ricorso iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2016, ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69, anche in combinato disposto con il comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per violazione degli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione.

1.1.- Premette la ricorrente che la legge di stabilità del 2016 imporrebbe alla Regione siciliana ulteriori sacrifici che andrebbero a sommarsi alle precedenti riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni. La somma di tali riduzioni avrebbe superato, secondo la Regione siciliana, la soglia di legittimità stabilita da questa Corte, in quanto le suddette manovre avrebbero reso impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali.

Evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ammesso che la legge dello Stato può, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali ed i mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999).

Rammenta che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso in Sicilia, come si evincerebbe dai dati richiamati dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 (3 luglio 2015 - sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana - delibera n. 2/2015/PARI), secondo la quale «Nel corso del 2014, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate ha "trattenuto" le entrate riscosse nella Regione per complessivi 585,5 milioni di euro, riversandole direttamente al bilancio dello Stato a titolo di accantonamenti tributari e, per di più, in assenza di qualsiasi comunicazione formale alla Regione. Quest'ultima, in tal modo, non ha potuto "accertare" la medesima somma in entrata e, conseguentemente in uscita a titolo di concorso alla finanza pubblica atteso che, nell'ordinamento contabile della Regione, le entrate erariali sono accertate all'atto del versamento». Le sezioni riunite della Corte dei conti siciliana avrebbero pertanto evidenziato «come l'operato degli anzidetti Uffici statali, che hanno posto in essere una sostanziale "compensazione per cassa", abbia realizzato una procedura unilaterale e poco trasparente, che non consente un corretto riscontro al livello di banca dati SIOPE e che mal si concilia con il principio di "leale collaborazione" che deve presidiare i rapporti istituzionali tra Stato e Regione».

Tale prassi avrebbe prodotto un duplice ordine di criticità: «da una parte non ha consentito alla Regione di operare in termini di corretta contabilizzazione delle entrate, di talché risulta fuorviante e di difficile comprensione, attraverso il rendiconto, non solo la modalità con la quale la Regione ha contribuito al risanamento della finanza pubblica, ma anche l'analisi della "serie storica" degli accertamenti, ai fini di un confronto omogeneo con i dati degli esercizi precedenti; dall'altra, si è generato un disallineamento tra le scritture contabili dello Stato e quelle della Regione, atteso che la quietanza in entrata al bilancio dello Stato del 31 dicembre 2014, è stata successivamente rettificata in diminuzione per l'importo di 585,5 milioni, già trattenuto alla Regione, con effetti sul consuntivo 2014 dello Stato, mentre, nel rendiconto della Regione, le medesime entrate, restituite nel primo trimestre 2015, sono state necessariamente contabilizzate in conto competenza 2015, non potendo incidere in diminuzione del disavanzo di fine esercizio». Dal testo della relazione di parifica del 2015 risulterebbe quindi con tutta evidenza il peso gravoso che la Regione sarebbe costretta annualmente a sostenere per effetto delle varie disposizioni che nel tempo si sono succedute, a partire dalla legge di stabilità 2012, e che le impongono oneri sempre più gravosi a vario titolo.



1.2.- Sulla scorta di tali premesse la Regione siciliana impugna l'art. 1, comma 61, della legge n. 208 del 2015, per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto, nonché dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria, oltretutto del principio di leale collaborazione.

Esponde la ricorrente che la norma dispone la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRES) a decorrere dal 2017 (dal 27,5 per cento al 24 per cento) e produce un minor gettito stimato pari a 3.970 milioni di euro l'anno, solo parzialmente compensato da un recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (comprensivo di addizionali) pari a 114 milioni di euro in ragione d'anno, dovuto alla maggiore imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.

La somma dei due effetti finanziari determinerebbe quindi, a regime, una minore entrata per l'erario, pari a 3.856 milioni di euro l'anno.

Al riguardo, osserva la Regione che, considerato che la norma impugnata si applica anche all'IRES riscossa in Sicilia, la disposta riduzione dell'aliquota violerebbe l'assetto finanziario stabilito dagli artt. 36 e 37 dello statuto, in base ai quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato e di quelle che rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, per darsi luogo alla prevista deroga.

Né, secondo la ricorrente, sarebbe presente una clausola di salvaguardia che preveda l'inapplicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni ad autonomia speciale, ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Osserva, inoltre, la ricorrente che tale riduzione sarebbe stata unilateralmente disposta in assenza di ogni intesa con lo Stato e non sarebbe stata prevista alcuna misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione.

1.3.- La Regione siciliana impugna inoltre l'art. 1, commi da 65 a 69, della legge di stabilità 2016 «anche in combinato disposto con il comma 638», per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto, nonché dell'art. 2 delle norme di attuazione, oltre che del principio di leale collaborazione.

Esponde la ricorrente che le disposizioni in rubrica introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 65 stabilisce che detta addizionale opera per «gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia».

Il comma 66 chiarisce le modalità di applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza.

Il comma 67, poi, modificando l'art. 96, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR), rende deducibili dall'IRES gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Il comma 68 ne dispone la deducibilità anche a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Sostiene inoltre la ricorrente che il maggior gettito derivante dalle norme introdotte sarebbe destinato ad incrementare il rifinanziamento, previsto al comma 638, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La destinazione di tale maggior gettito tributario al FISPE risulterebbe dalla relazione tecnica al Senato - Atti Senato 2111-B - allegata alla legge n. 208 del 2015.

Rammenta al riguardo la Regione siciliana, che questa Corte ha più volte precisato che «L'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, indica le seguenti tre condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime"» (sono citate le sentenze n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 145 del 2014 e n. 241 del 2012).



Obietta la ricorrente che, pur non essendo contestabile né la natura tributaria né la novità dell'entrata in questione, sarebbe invece carente il requisito della specificità della destinazione che «non si riscontra [...] per finalità contingenti o continuative dello Stato» e che non sarebbe integrato dalla sola destinazione del maggior gettito al FISPE (è richiamata la sentenza n. 246 del 2015).

Inoltre, prosegue la Regione, l'art. 1, comma 67, laddove prevede l'integrale deducibilità dall'IRES degli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, inciderebbe ulteriormente sul bilancio regionale in quanto verrebbe a sottrarre gettito tributario alla Regione, in assenza dei presupposti previsti dalle norme in rubrica. Anche tale riduzione sarebbe stata unilateralmente disposta in assenza di ogni intesa con lo Stato e non sarebbe stata prevista alcuna misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione del gettito in favore della ricorrente.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

Ad avviso del resistente la reiterata doglianza svolta dalla Regione in ordine al grave vulnus arrecato all'esercizio delle proprie funzioni a seguito della carenza di risorse finanziarie derivante dalla norme impugnate dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe assolto l'onere probatorio concernente la dimostrazione dell'effettiva incidenza negativa delle norme in questione - che peraltro trovano applicazione dal 2017 - bensì si sarebbe limitata ad allegarla apoditticamente alla stregua di un fatto notorio.

Rammenta la difesa statale che, come spesso ribadito da questa Corte (di recente dalla sentenza n. 26 del 2014), a seguito di manovre di finanza pubblica, ben possono anche «determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 298 del 2009 e n. 256 del 2007)».

2.1.- Nel merito, il Presidente del Consiglio ritiene comunque che tutte le censure proposte dalla Regione Siciliana siano palesemente infondate.

Con riferimento all'impugnazione dell'art. 1, comma 61, della legge 208 del 2015 lo Stato, nell'esercizio delle proprie facoltà, avrebbe legittimamente e correttamente operato su tributi che appartengono alla propria competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che consentirebbe al legislatore statale di variarne la disciplina incidendo sulle aliquote, e persino di sopprimerli (è richiamata la sentenza n. 97 del 2013).

Quindi, nella modulazione del prelievo fiscale non potrebbe ritenersi che ogni intervento su un tributo che, in ragione di siffatta modificazione, comporti un minor gettito per le Regioni, debba «essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale - diversamente - verrebbe ad essere depauperata» (sentenza n. 431 del 2004). Ciò in quanto, come ribadito dalla Corte nella citata sentenza n. 26 del 2014, deve escludersi «da un lato, che possa essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni incidenti sul tributo, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni contenute nella stessa legge oggetto di impugnazione principale, o in altre leggi dirette a governare la medesima manovra finanziaria, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni (sentenze n. 298 del 2009, n. 155 del 2006 e n. 431 del 2004)»; e, dall'altro lato, che dalla previsione statutaria «sia desumibile un principio di invarianza del gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca in una rigida garanzia "quantitativa" di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato (sentenza n. 241 del 2012)».

Identiche considerazioni, secondo la difesa statale, dovrebbero valere anche con riferimento alle eccezioni sollevate dalla ricorrente avverso la disposizione del comma 67 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

Relativamente all'impugnazione dell'art. 1, commi 65, 66, 68 e 69 della legge n. 208 del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che né le disposizioni impugnate, né le altre norme della legge di stabilità per il 2016, stabilirebbero la destinazione al FISPE delle maggiori entrate derivanti dalle norme censurate, per cui dovrebbe escludersi che si tratti di una riserva statale, in quanto non vi sarebbe, in sostanza, alcun dato testuale che possa suffragare le lamentate lesioni alle prerogative regionali.



Infine, secondo la difesa statale, parimenti infondato sarebbe il correlato profilo di doglianza riguardante la dedotta violazione della norma in ragione del mancato raggiungimento di un'intesa con lo Stato. Rammenta, al riguardo, che questa Corte avrebbe ripetutamente e costantemente escluso (da ultimo con la citata sentenza n. 26 del 2014) che le procedure collaborative fra Stato e Regioni (salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente o indirettamente da norme costituzionali) trovino applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, per la quale non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà (sono richiamate le sentenze n. 121 e n. 8 del 2013 e n. 207 del 2011).

2.2.- Con successiva memoria, presentata in vista dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio ha rammentato che questa Corte, anche con la recente sentenza n. 280 del 2016, ha ulteriormente confermato il proprio costante orientamento in ragione del quale, dalla prevista spettanza alla Regione di quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della stessa, non sarebbe desumibile un principio di invarianza del gettito per la Regione medesima in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca in una rigida garanzia quantitativa di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato.

Relativamente all'impugnazione dell'art. 1, commi 65, 66, 68 e 69, della legge n. 208 del 2015, evidenzia ulteriormente che né le disposizioni impugnate, né le altre norme della legge di stabilità per il 2016, stabiliscono la destinazione delle maggiori entrate al FISPE, dovendosi quindi escludere che si tratti di una riserva statale.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68 e 69, «anche in combinato disposto con il comma 638», della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione.


1.1.- Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre disposizioni contenute nella legge n. 208 del 2015 impugnate dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.

1.2.- L'art. 1, comma 61, della legge n. 208 del 2015 dispone una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRES) dal 27,5 per cento al 24 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016; l'art. 1, comma 67, della medesima legge modifica l'art. 96, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR), disponendo la deducibilità dall'IRES degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 1, comma 49, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ha esteso la predetta deducibilità anche alle «società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)».

1.3.- Secondo la Regione siciliana tali disposizioni, non previamente concertate con la medesima, produrrebbero delle riduzioni di entrata destinate a ripercuotersi negativamente anche sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista dagli artt. 36 e 37 dello statuto di autonomia e dall'art. 2 delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria, considerato anche che lo Stato non avrebbe al contempo previsto adeguate misure compensative in favore della Regione.

La ricorrente evidenzia che tali previsioni andrebbero a sommare i propri effetti negativi a quelli recati da altre precedenti riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni, rendendo impossibile lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate. A riprova di ciò richiama alcuni dati esposti dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana, in sede di giudizio di parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, laddove si darebbe conto del fatto che lo Stato trattiene a titolo di accantonamenti parte delle entrate di competenza della Regione medesima.



La Regione siciliana impugna altresì l'art. 1, commi da 65 a 69, della legge n. 208 del 2015. Tali disposizioni introducono un'addizionale all'IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) e per la Banca d'Italia, dettandone la disciplina specifica.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 1, comma 49, lettera *a*), della legge n. 232 del 2016, ha escluso dall'applicabilità della predetta addizionale all'IRES le «[...] società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al d.lgs. n. 58 del 1998».

La ricorrente sostiene che - come sarebbe riscontrabile anche dal successivo art. 1, comma 638, della medesima legge n. 208 del 2015 - tale maggior gettito sarebbe stato riservato allo Stato in quanto destinato ad incrementare il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, la ricorrente deduce l'illegittimità di detta riserva, in quanto difetterebbe la previsione di una specifica destinazione con apposita legge del maggior gettito «[...] alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime», secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

2.- Le modifiche recate, successivamente alla proposizione del ricorso, dall'art. 1, comma 49, lett. *a*) e *b*), della l. n. 232 del 2016, ai commi 65 e 67 della l. n. 208 del 2015, variando unicamente la platea dei destinatari delle misure fiscali, hanno contenuto marginale, non alterano il portato precettivo rilevante ai fini del decidere, lasciano immutato il loro orientamento in senso non soddisfacente alle richieste della ricorrente e quindi consentono il trasferimento delle questioni sul nuovo testo delle disposizioni impugnate.

2.1.- Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione siciliana nei confronti dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge n. 208 del 2015, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto di autonomia, nonché all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Secondo il resistente, sussisterebbe carenza di interesse della ricorrente ad ottenere la caducazione di tali disposizioni. Al contrario, non v'è dubbio, sul piano astratto, che le disposizioni impugnate possano produrre, seppur con decorrenza dall'anno 2017, una complessiva riduzione del gettito di determinati tributi erariali e ciò è sufficiente per riconoscere, nella prospettiva regionale, la potenzialità di un effetto lesivo di dette previsioni sul bilancio regionale, in ragione della compartecipazione al gettito controverso, inerente ad un tributo contemplato dalle previsioni statutarie (sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012).

3.- Nel merito, tuttavia, le suddette questioni non sono fondate.

In ordine alle leggi produttive di una riduzione del gettito di tributi erariali di competenza regionale, questa Corte ha affermato che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. (*ex multis*, sentenze n. 29 del 2016, n. 89 del 2015, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 298 del 2009). Occorre in proposito ribadire che «lo statuto di autonomia non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013).

Ciò, tuttavia, non deve comportare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006, n. 138 del 1999).

In tema di federalismo fiscale è stato peraltro rilevato il ritardo del legislatore nell'assicurare «“un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro” (sentenza n. 138 del 1999, nonché, da ultimo, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n. 97 del 2013).



Pertanto, se lo Stato esercita legittimamente una propria prerogativa esclusiva che, come tale, sfugge anche alle procedure di leale collaborazione, la dimostrazione della lesività delle rimodulazioni delle entrate tributarie rimane a carico della Regione ricorrente. Quest'ultima deve fornirne prova in concreto, attraverso l'analisi globale delle componenti del proprio bilancio. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato che la riduzione delle risorse fiscali introdotte dalla novella statale e la loro interrelazione con misure di contenimento della spesa abbiano gravemente pregiudicato lo svolgimento delle proprie funzioni.

Non sono sufficienti a tal fine le osservazioni contenute nella pronuncia della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giudizio di parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, in quanto tale atto si riferisce ad un periodo ben antecedente (di tre anni) rispetto a quello di entrata in vigore delle disposizioni impugnate e, per di più, riguarda la gestione degli accantonamenti da parte dello Stato, ascrivibile piuttosto ad opinabili modalità esecutive che ad un effetto congiunto delle manovre finanziarie recenti.

È vero che in precedente fattispecie relativa al contenzioso tributario tra Stato e autonomie speciali - nell'occasione, la Regione Friuli-Venezia Giulia - questa Corte aveva ritenuto idonea fonte probatoria della lesione agli equilibri del bilancio regionale gli accertamenti compiuti dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo in sede di parifica del relativo rendiconto regionale. Tuttavia, in quel caso tali accertamenti valevano a provare la lesione, avendo rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delle entrate tributarie della Regione e sottolineato «il perdurare (rispetto all'esercizio 2013 egualmente inciso) “di ‘variabili ingovernabili dalla Regione’ dipendenti dalle misure di finanza pubblica statale che, con contenuti finanziari talvolta non immediatamente quantificabili, producevano effetti diretti sull'ammontare delle compartecipazioni regionali, condizionando la programmazione [nonché l'esistenza di] ulteriori variabili ingovernabili, o quanto meno imprevedibili, connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla Regione [...]. Per tale motivo anche le vicende connesse al tempo e al luogo del mero versamento delle imposte (ad es. anticipi delle scadenze di pagamento, mobilità dei contribuenti versanti) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla Regione” (delibera n. 95 del 2015)» (sentenza n. 188 del 2016).

In quel caso dalla decisione di parifica è stato assunto che «l'accertamento delle entrate non opera in conformità alla nozione giuridica propria della contabilità finanziaria, bensì esprime le ‘somme finalizzate’ e cioè l'importo dell'effettivo accredito sul conto di tesoreria della Regione delle somme ripartite e cioè incassate». Inoltre, «dagli stessi dati comunicati dall'Avvocatura generale dello Stato, in ottemperanza alla richiesta istruttoria di questa Corte, appare una progressiva espansione nel triennio 2012-2014 degli accantonamenti a carico della Regione [...]. Indipendentemente dalle plurime variabili che incidono su tali quantificazioni, la progressione degli incrementi appare inequivocabile sintomo dell'accentuata contrazione delle risorse fiscali a disposizione della Regione in assenza di qualsiasi meccanismo compensativo fondato su accertamenti in contraddittorio con lo Stato» (sentenza n. 188 del 2016).

In definitiva nel richiamato precedente era stato accertato il diniego statale «di un consapevole contraddittorio, finalizzato ad assicurare la cura di interessi generali quali l'equilibrio dei reciproci bilanci, la corretta definizione delle responsabilità politiche dei vari livelli di governo in relazione alle scelte e alle risorse effettivamente assegnate e la sostenibilità degli interventi pubblici in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate, nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al riparto del gettito fiscale» (sentenza n. 188 del 2016).

Tali elementi non sono presenti nella fattispecie in esame, caratterizzata da un'asserita riduzione del gettito di un singolo tributo e dall'assenza di qualsiasi riscontro probatorio circa l'impatto della pretesa riduzione sull'equilibrio complessivo del bilancio regionale. È utile a tal proposito ribadire che le manovre statali sulla disciplina dei tributi il cui gettito sia di spettanza regionale possono incidere in modo costituzionalmente rilevante sugli equilibri del bilancio delle autonomie territoriali. Detta incidenza tuttavia deve essere dimostrata attraverso un raffronto complessivo, su base quantitativa e temporalmente adeguata, tra le risorse disponibili ed il fabbisogno di copertura delle passività, che vanno in scadenza nei pertinenti esercizi.

4.- Parimenti non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in combinato disposto con il comma 638, della legge n. 208 del 2015, proposta in riferimento ai medesimi parametri.

Al riguardo, giova rammentare che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri tale normativa non realizza una riserva erariale di gettito tributario.

L'assunto deve essere condiviso; invero, né l'art. 1, commi da 65 a 69, dispone in merito alla spettanza del gettito dell'addizionale prevista, né una particolare destinazione di detto gettito è prevista espressamente dall'art. 1, comma 638, pure richiamato dalla ricorrente, dato che esso si limita a variare per gli anni 2016 e 2017 la complessiva consistenza del FISPE.



D'altra parte, la ricorrente non chiarisce in alcun modo i motivi del suo convincimento, ma si limita a richiamare un passo della relazione tecnica al disegno di legge AS 2111 B, che non trova riscontro nel testo normativo.

Si deve pertanto concludere che le disposizioni impugnate non introducono in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione siciliana per effetto dell'aumento dell'aliquota IRES del 3,5 per cento. Tale maggior gettito, quindi, andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in combinato disposto con l'art. 1, comma 638, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_170140

N. 141

Ordinanza 24 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati tributari - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Soglia di punibilità per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo GROSSI;

Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, nel procedimento penale a carico di R. R., con ordinanza del 3 giugno 2015, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 giugno 2015, il Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta;

che il giudice *a quo* riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, per aver omesso di versare, in qualità di legale rappresentante di un ente in liquidazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute per un importo complessivo di euro 100.385 in relazione all'anno di imposta 2007: donde la rilevanza della questione;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come, con la sentenza n. 80 del 2014, la Corte costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 10-*ter* del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38;

che la Corte ha ritenuto, in specie, lesiva del principio di eguaglianza la previsione, per il delitto di omesso versamento dell'IVA, di una soglia di punibilità (euro 50.000) inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo (rispettivamente, euro 103.291,38 ed euro 77.468,53), prima della loro modifica in diminuzione ad opera dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148: modifica operante, per espressa previsione normativa, in rapporto ai soli fatti commessi dopo il 17 settembre 2011;

che in questo modo, infatti, veniva riservato un trattamento peggiore a comportamenti di evasione tributaria meno insidiosi e lesivi degli interessi del fisco, attenendo l'omesso versamento a somme di cui lo stesso contribuente si era riconosciuto debitore nella dichiarazione annuale dell'IVA;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la medesima conclusione si imporrebbe anche in rapporto al delitto di omesso versamento di ritenute certificate;

che le figure criminose di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. n. 74 del 2000 presenterebbero, infatti, una struttura del tutto simile, essendo volte - secondo il rimettente - entrambe a punire il soggetto che omette di versare somme al fisco nel termine di legge, dopo essersene riconosciuto debitore nella dichiarazione annuale;

che l'art. 10-*ter* richiama, d'altra parte, espressamente l'art. 10-*bis* in relazione sia alla pena, sia alla soglia di punibilità, mutuandone, quindi, «l'impostazione sanzionatoria»;



che la quantificazione in euro 50.000 della soglia di punibilità del delitto in questione, quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, violerebbe quindi l'art. 3 Cost., sia con riferimento alle soglie di punibilità previste dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima della riforma introdotta con il d.l. n. 138 del 2011, sia con riferimento alla soglia stabilita dall'art. 10-ter del medesimo decreto legislativo, quale risultante a seguito della richiamata sentenza n. 80 del 2014;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Trieste dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per ciascun periodo d'imposta;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), il cui art. 7 ha modificato la norma censurata;

che la novella del 2015 ha previsto che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, anche dalla dichiarazione di sostituto d'imposta (dove il nuovo nomen iuris del reato, risultante dalla rubrica, di «Omesso versamento di ritenute dovute o certificate»), innalzando, al tempo stesso - per quanto qui più interessa - la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti euro 50.000 a euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta: dunque, ad un importo più elevato di quello che il giudice *a quo* ha chiesto a questa Corte di introdurre, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011;

che, conformemente a quanto è già avvenuto per analoghe questioni (ordinanze n. 230, n. 229, n. 89 e n. 14 del 2016, n. 256 del 2015), va quindi disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata alla luce dello *ius superveniens*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, *Presidente*

Franco MODUGNO, *Redattore*


Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2017
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) - Fruizione della RCL - Ente gestore - Dichiarazione di pubblico interesse - Documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL - Programma operativo annuale degli interventi.

- Legge della Regione Lazio 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche), artt. 3, comma 2, 5, comma 1, 11, comma 2, 13, 14 [e 15].

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche», pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 14 marzo 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017.

Con la legge regionale n. 2 del marzo 2017 indicata in epigrafe, che consta di diciannove articoli, la Regione Lazio ha emanato le «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche».

La predetta legge detta norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Tale rete interessa tutto il territorio regionale — come si ricava agevolmente dalla ampia definizione di «patrimonio escursionistico» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *e*) della legge n. 2/2017 citata, compreso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d*) della medesima legge, nell'ambito della «rete dei cammini». Risulta, dunque, inclusa nella «rete» anche il territorio ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali.

Va sottolineato come la predetta normativa regionale appaia gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli Enti Parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale; e che, più in generale, contrasti con norme fondamentali della legislazione statale ascrivibili alla competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente la «Legge quadro sulle aree protette», rappresentandone, appunto, la disciplina fondamentale, rientra pienamente nell'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.» (sentenze n. 20 del 2010; n. 315 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto; n. 44 del 2011, punto 4.1. del Considerato in diritto; e n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).



La Regione, dunque, può esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma «senza potervi derogare», potendo, viceversa, «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009; n. 193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto; e n. 44 del 2011 citata).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto; e 44 del 2011 citata).

Ha precisato, inoltre, che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione», risponde a tali finalità per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate), e la «pre-disposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008; e n. 44 del 2011 citata).

La legge regionale indicata in epigrafe contiene profili di contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo tra quelli predisposti dalla legislazione statale.

È avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Lazio abbia, pertanto, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata violano gli articoli 117, comma, 2 lettera s), e comma 6; e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

1.1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017, nella parte in cui non prevedono che le funzioni e gli interventi negli stessi disciplinati siano realizzati — nei casi in cui interessino aree rientranti in Parchi nazionali — in conformità al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, violano gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma; e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 13 citato affida il compito alla giunta regionale di approvare, con cadenza triennale, il «documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL». Tale «documento di indirizzo», tra l'altro, deve indicare «le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione»; nonché «le strategie e le priorità di intervento per l'arco temporale di riferimento nonché le modalità di verifica del loro perseguimento»; contenere azioni mirate a «favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonché la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale», a «compensare gli squilibri tra aree critiche e aree di eccellenza del territorio regionale» ed a «coinvolgere sia le comunità locali che i privati in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione, di promozione, di valorizzazione, di gestione e di manutenzione che li renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla rete viaria»; «favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale nonché l'intermodalità del trasporto ecologico, tenendo in particolare considerazione i punti d'accesso per chi utilizza la bicicletta e i mezzi pubblici; «promuovere la corretta fruizione, manutenzione e conservazione della RCL»; individuare «per gli itinerari culturali europei gli interventi prioritari», tra i quali la «manutenzione dei percorsi ed il perfezionamento della sicurezza degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica secondo gli standard europei lungo l'itinerario» e la «manutenzione, il recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici».

In virtù del successivo art. 14 citato, inoltre, con deliberazione della giunta regionale si procede anche alla approvazione del «programma operativo annuale degli interventi», attuativo del richiamato «documento di indirizzo». Nella parte in cui le disposizioni regionali citate non prevedono che le attività della regione sopra illustrate e destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le richiamate norme della legge n. 394 del 1991.



Inoltre, contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione, poiché, come si è già detto, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento ad una particolare categoria di aree protette.

Analoghe conclusioni, valgono in ordine alla mancata previsione della conformità alle «misure di salvaguardia» eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima legge n. 391/1991 citata, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta.

La mancata previsione della conformità al regolamento del parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco.

Infine, la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal Piano del Parco comporta, a sua volta, la lesione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, poiché, in tal modo, si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'ente parco.

1.2. Gli articoli 13 e 14 citati devono essere ritenuti incostituzionali anche per un diverso motivo.

Infatti, ove si interpretino nel senso che le funzioni ivi disciplinate — nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali — possano portare alla identificazione di interventi realizzabili senza il nulla osta dell'ente parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 citata, violano gli articoli 117, comma 2, lettera *s*), e comma 6, nonché l'art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione, in riferimento al menzionato art. 13 della legge n. 394/1991. La disposizione in esame nella misura in cui legittima interventi all'interno dei territori dei parchi nazionali — quali apertura di nuovi sentieri o realizzazione di strutture ricettive — senza il nulla osta dell'ente parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991 citato, è in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione, essendo lesiva di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale con riferimento al settore delle aree protette; sia con l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché pregiudica irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

1.3. Gli articoli 13 e 14 citati violano la normativa costituzionale anche sotto un terzo profilo.

Le funzioni individuate da tali disposizioni sono, evidentemente, di tipo specificatamente gestorio, concernendo anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi.

La legge n. 394 del 1991 citata, tuttavia, è chiara nell'affidare l'attività di gestione dei parchi nazionali all'Ente parco. In tal senso depono, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, (ribadito, peraltro, dal successivo comma 4) che esplicitamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» cui i territori delle aree protette sono sottoposti.


Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, è imperniato — dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attività di gestione — sull'ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9, e, dal punto di vista funzionale, sul piano del parco, di cui al citato art. 12. Nello stesso senso depono l'art. 29 della legge n. 394/1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformità delle attività realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano, o al nulla osta.

Essendo la «rete di cammini» destinata ad includere anche porzioni di territorio ulteriori rispetto a quelle dei parchi nazionali, ed essendo volto l'intervento legislativo regionale a mettere in connessione e coordinare tutti i percorsi escursionistici regionali, si può riconoscere alla regione la possibilità di predisporre atti gestori quali quelli sopra menzionati. Tuttavia, appare del tutto evidente che, nella misura in cui gli atti gestori siano destinati a dispiegare i propri effetti anche all'interno dei territori dei parchi nazionali, pregiudicano le funzioni affidate agli enti parco dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», determinando così una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione.

Ciò risulta lesivo dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394/1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394/1991 citata).

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché si tratta di funzioni affidate — da parte del legislatore competente per materia — in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Al riguardo occorre ricordare che l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba regolare: *a*) «la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti»; *c*) «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; *d*) «lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative»; *f*) «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonché, *h*), «l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».



Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il parco, nel quale dovrà essere pianificata, tra l'altro, *a)* l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; *e, d)*, i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche».

Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attività della regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformità al regolamento ed al piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del 1991 sopra richiamate.

Le menzionate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, poiché, come si è già detto, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento a una particolare categoria di aree protette.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la mancata previsione della conformità alle «misure di salvaguardia» introdotte dall'art. 6, eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 394/1991 citata, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta.

La mancata previsione della conformità al regolamento del parco, inoltre, determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione, esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusività, poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco.

Infine, la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal piano del parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'ente parco (sentenza n. 193 del 2010, punto 3.2. del Considerato in diritto).

2. Gli articoli 3, comma 2, e 15 della legge Regione Lazio n. 2/17 citata violano l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6, della Costituzione in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Gli articoli 3, comma 2, e 15 citati, nella parte in cui prevedono strumenti di disciplina, di natura sostanzialmente regolamentare, della gestione e della fruizione dei percorsi della «rete di cammini», anche con riferimento alla porzione di territorio ricompresa nel perimetro dei Parchi nazionali, violano l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, e comma 6,d ella Costituzione in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Il citato art. 3, comma 2, prevede che «per determinate caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio o, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'unione dei comuni, sentito il coordinamento di cui all'art. 7, può definire, motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei percorsi, che devono essere evidenziate nel Catasto di cui all'art. 10 e per le quali deve essere prevista opportuna segnaletica».

Il successivo art. 15 citato, a sua volta, affida alla giunta il compito di adottare un regolamento con il quale disciplinare, tra l'altro, «le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RCL», «i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL», «i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici», «le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione», nonché «i requisiti strutturali e funzionali delle strutture di cui all'art. 6, comma 3».

Appare evidente come le disposizioni indicate finiscano per affidare al regolamento attuativo, nonché ad un atto sostanzialmente regolamentare (quello di cui all'art. 3, comma 2, citato) settori che, invece, la legge n. 394/1991 citata espressamente attribuisce all'attività regolatoria degli enti parco.

Va sottolineato, peraltro, che — come statuito nella sentenza n. 108 del 2005 (punto 3.1. del Considerato in diritto), la legge statale rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto, al regolamento, del parco, che è adottato dall'ente parco, e approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le regioni.

Lo standard ambientale in questione (con riferimento al quale si veda anche la sentenza n. 70 del 2011) tiene, dunque, conto anche della incidenza che la funzione regolatoria in esame ha sulle funzioni regionali, predisponendo adeguati strumenti di collaborazione con la medesima.



Come già ricordato *supra* (pagg. 11 e 12), l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba regolare: *a)* «la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti»; *c)* «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; *d)* «lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative»; «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonché, *h)*, «l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».

Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il parco, nel quale dovrà essere pianificata, tra l'altro, *a)* l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; *e, d)*, i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche».

Pertanto, nella parte in cui le citate disposizioni della legge regionale n. 2/2017 prevedono la facoltà per il regolamento (o per un atto sostanzialmente regolamentare) di disciplinare i sopra richiamati oggetti anche con riferimento al territorio degli enti parco, devono ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s)* della Costituzione, poiché si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato; e per violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusività, in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale.

3. L'art. 5, comma 1, della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 5, comma 1, citato che prevede la possibilità, per l'Agenzia regionale del turismo, di affidare la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari della «rete dei cammini» ad un ente gestore — limitatamente alla parte in cui tali attività siano destinate a svolgersi nel territorio dei parchi — viola gli articoli 117, comma 2, lettera *s)*, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1; e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Ai sensi di detta norma regionale «l'Agenzia regionale del turismo può affidare, nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ad un ente gestore». Anche in questo caso si tratta di funzioni di gestione diretta che, in base alle norme della legge n. 394/1991 sopra richiamate, deve inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali.

Le funzioni individuate dalle menzionate lettere dell'art. 5, comma 2, sono, infatti, di tipo specificatamente gestorio. Comprendono, dunque, anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi ed espressamente «la gestione». La legge n. 394 del 1991 citata, però, è chiara nell'affidare l'attività di gestione dei parchi nazionali all'ente parco. In tal senso depono, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 394/1991, che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» al quale i territori delle aree protette sono sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, è imperniato — dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attività di gestione — sull'ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9 della legge n. 394/1991 citata, e — dal punto di vista funzionale — sul piano del parco, di cui al già citato art. 12, in corrispondenza biunivoca.

Nello stesso senso depono anche l'art. 29 della legge n. 394 del 1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformità delle attività realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano o al nulla osta.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché si tratta di funzioni affidate — da parte del legislatore competente per materia — in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Ciò costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

4. L'art. 11, comma 2 della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

4.1. L'art. 11, comma 2, citato prevede la possibilità, per la regione, di promuovere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, che definiscano le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata.



La disposizione — limitatamente alla parte in cui tali attività siano destinate a svolgersi nel territorio dei Parchi — viola gli articoli 117, comma 2, lettera *s*), e 118, commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1; e 12 della legge n. 394/1991 citata.

La norma regionale prevede, infatti, che «Preventivamente all’inserimento nella RCL di tratti di proprietà privata, compresi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d’uso ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che definiscano le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di altri diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali attinenti ad attività e servizi volti a migliorare i percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio». Anche in questo caso, si tratta di funzioni di gestione diretta che, in base alle norme della legge n. 394/1991 sopra richiamate, nei casi in cui è destinata ad esplicarsi con riferimento al territorio dei parchi nazionali deve inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei soggetti gestori dei medesimi parchi nazionali.

Come si è già osservato *supra*, infatti, la legge n. 394/1991 citata è chiara nell’affidare l’attività di gestione dei parchi nazionali all’ente parco. In tal senso depono, inequivocabilmente, l’art. 1, comma 3, della citata legge n. 394/1991, che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» al quale i territori delle aree protette sono sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, è imperniato — dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell’attività di gestione — sull’ente parco, individuato e disciplinato dall’art. 9 della legge n. 394/1991 citata, e — dal punto di vista funzionale — sul piano del parco, di cui al già citato art. 12, in corrispondenza biunivoca.

Nello stesso senso depono anche l’art. 29 della legge n. 394 del 1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformità delle attività realizzate all’interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano o al nulla osta.

Risulta, inoltre, violato l’art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché si tratta di funzioni affidate — da parte del legislatore competente per materia — in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Ciò costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

Occorre sottolineare che le illustrate illegittimità costituzionali delle disposizioni sopra richiamate hanno riguardo alla loro applicazione anche in riferimento a porzioni del territorio regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali.

Quanto alle prime, risulta, innanzitutto, chiaramente dall’art. 1 della legge n. 394/1991 citato come anch’esse debbano risultare sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge sia la loro «tutela» che la loro «gestione».

Il successivo art. 17, inoltre, precisa come sia compito del loro decreto istitutivo determinare «i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione»; nonché «indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell’art. 11 della presente legge». Nonostante siano disciplinate in modo certamente meno dettagliato, anche per le riserve naturali statali, la legge n. 394/1991 citata pone, a tutela della loro missione ambientale, vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i parchi nazionali, prevedendo in particolare: *a*) l’affidamento della loro gestione ad uno specifico organismo, individuato *ad hoc* dal decreto istitutivo; *b*) lo svolgimento di una attività di pianificazione dell’attività di gestione; *c*) l’esistenza di un momento regolatorio delle attività consentite nell’area protetta.

Quanto alle aree protette regionali, va ricordato come, in base al consolidato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale la disciplina delle aree protette, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente» prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, detta norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali (sentenze n. 212/2014; 171/2012; 325/2011; e 41/2011 citate).

In particolare, per quel rileva in questa sede, le norme statali cui la legislazione regionale deve uniformarsi prevedono l’esistenza di un soggetto gestore dell’area protetta regionale, che non può essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima (articoli 1, comma 4 e 23, della legge n. 394/1991 citata), nonché l’esistenza di un regolamento dell’area protetta (art. 22, comma 1, lettera *d*), e sul profilo specifico, *ex multis*, le sentenze n. 171/2012; 41/2011 e 325/2011 citate, e di un piano del parco regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello Stato.



Sia alle riserve naturali statali che alle aree protette regionali, infine, si applica l'art. 29 della legge n. 394/1991, che — ad ulteriore conferma di quanto rilevato più sopra — affida all'«organismo di gestione dell'area naturale protetta» importanti poteri di controllo circa la conformità delle attività realizzate nell'area rispetto al regolamento, al piano e al nulla osta.

Si tratta di funzioni specificamente e immediatamente gestorie, che, in base agli articoli 1, commi 3 e 4, e 12 della legge n. 394 del 1991 citata, devono ritenersi spettare agli enti parco.

Ne consegue l'incostituzionalità della previsione legislativa regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, poiché si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché si tratta di funzioni affidate — da parte del legislatore competente per materia — in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti; pregiudicando irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

P.Q.M.

Si conclude perché gli articoli 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche» indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2017.

Roma, 13 maggio 2017

Il Vice Avvocato generale dello Stato: PALMIERI

17C00142

N. 86

Ordinanza del 28 febbraio 2017 del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da Servizi Commerciali Integrati srl e Burani Interfood spa contro Rasulova Elvira

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese tra le parti.

- Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20 gennaio 2017 nel procedimento n. 1130/2016 r.g. ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, in opposizione ad ordinanza resa ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, r.g.l. n. 1130/2016, promosso da Servizi Commerciali Integrati S.R.L. (c.f. 02695670352) avv. Leonardo Esposito, contro Elvira Rasulova, avvocati A. Monachetti, M. Congeduti, Alberto Piccinini,

Ha pronunciato la presente ordinanza, osservando quanto segue in



FATTO E DIRITTO

Il presente procedimento

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, concernente la prima fase (c.d. sommaria) del presente giudizio la signora Elvira Rasulova impugnava il licenziamento intimatole dalla Italservizi s.r.l. (ora Agriservice MO srl in liquidazione) in data 30 novembre 2015 con decorrenza dal 31 dicembre 2015 ritenendolo radicalmente nullo e/o legittimo e/o inefficace. A tal fine formulava apposite conclusioni in via principale e subordinata nei confronti di numerosi convenuti (Burani Interfood spa, Servizi Commerciali Integrati srl, Agriservice MO srl e Burani Stefano Luigi personalmente ed in proprio) affermando l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica e/o gruppo d'impresе che dir si voglia e la contemporanea utilizzazione della propria prestazione lavorativa da parte di tutti i convenuti, sicché l'intervenuto licenziamento era da porre nel nulla nei confronti di ognuno dei soggetti invocati in causa.

Si costituiva — tra le altre parti — anche l'odierna opponente Burani Interfood s.p.a. accedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto con il «rito Fornero», essendo nel frattempo intervenuta da parte della Agriservice MO srl (successivamente in liquidazione) la revoca del licenziamento in data 25 gennaio 2016.

All'esito della prima fase del procedimento la scrivente giudice emetteva ordinanza con cui affermava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ricorrente Rasulova per carenza di interesse ad agire, mancando appunto il licenziamento che è oggetto per espressa volontà normativa ex rito «Fornero». In merito alle spese di lite la scrivente condannava la lavoratrice al rimborso di quelle sostenute dalla attuale ed effettiva (almeno formalmente) datrice di lavoro Agriservice MO srl in liquidazione; e compensava le spese sostenute da tutte le altre parti convenute.

Ha opposto l'ordinanza la sola azienda Burani Interfood s.p.a., che nell'atto di opposizione si duole (tipicamente) del capo dell'ordinanza relativo alla liquidazione delle spese della prima fase del presente giudizio rilevando la mancanza dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 92, comma 2 c.p.e. e la mancanza di motivazione alcuna in merito alla disposta compensazione per le altre parti, censurando infine disparità di trattamento rispetto alla Agriservice MO s.r.l. (in cui favore erano state — come s'è detto — risarcite le spese).

Si è costituita la lavoratrice contestando in fatto e diritto l'opposizione e sollevando eccezione di incostituzionalità dell'art. 92 c.p.c., evidenziando la situazione di sostanziale ingiustizia subito posto che, a seguito di una serie di dubbi passaggi lavorativi tra soggetti tra loro collegati che ne hanno utilizzato la prestazione lavorativa, è stata ingiustamente licenziata da un datore di lavoro così «apparente» che ancora oggi, pur risultando il rapporto di lavoro ancora in essere, è del tutto inadempiente (e latitante).

Evidenzia la convenuta/opposta come un'interpretazione rigida del testo del novellato art. 92 c.p.c. determinerebbe un'illegittima riduzione della discrezionalità del Giudice nella valutazione degli elementi, e in modo particolare dei «giusti motivi», idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.

La norma dibattuta

Come noto, il sistema processuale civile si regge, in materia di spese, sulla previsione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.».

Il secondo comma dell'art. 92 è stato più volte oggetto di revisione da parte del legislatore.

Dal testo originario nato con il codice di procedura civile (che prevedeva la compensazione delle spese di lite «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi») si è passati alla specificazione introdotta dall'art. 2, primo comma, lettera a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, in base al quale i «giusti motivi» devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L'art. 45, undicesimo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato poi il testo nel senso che le spese possono essere compensate «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di convenzione 10 novembre 2014, n. 162), l'art. 92, comma 2, c.p.c. — in questa sede espressamente censurato — è diventato il seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Le letture possibili dell'attuale formulazione della norma.



La recente attuale formulazione della norma elimina la locuzione prevista dalla riforma del 2009 «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo nel testo unicamente tre ipotesi di compensazione: la soccombenza reciproca (che di fatto è lo stesso principio della soccombenza di cui all'art. 91, e dunque non ne costituisce deroga in applicazione specifica), la «assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

È primariamente da chiedersi se di questa norma si debba dare una lettura tassativa (nel senso cioè che al di fuori delle tre ipotesi ivi contemplate non sia consentito al Giudice legittimamente compensare le spese di un giudizio); ovvero elastica e/o comunque costituzionalmente orientata(1).

Se questa seconda opzione fosse praticabile, la presente questione sarebbe valutabile dalla Corte come manifestamente infondata (quanto alla rilevanza, si veda nel prosieguo).

Pare alla scrivente che il testo letterale dell'articolo imponga una tassatività di ipotesi dalla quale il giudice non possa discostarsi, sia perché il legislatore è intervenuto esplicitamente proprio nello specifico articolo che disciplina, in via generale, le ipotesi di compensazione delle spese (cfr. il titolo dell'art. 92) eliminando l'opzione delle «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente motivazione» che è quella su cui si è formata, negli anni (come, in precedenza, per la qualificazione dei «giusti motivi») una abbondante e qualificata casistica giurisprudenziale(2); sia perché in tal senso depone l'analisi della relazione ministeriale (Ministero della giustizia) al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132/2014(3); sia infine perché il secondo comma va letto in combinato disposto anche con il primo comma dell'art. 92(4), che a sua volta prevede, ribadendolo, il concetto della soccombenza, introducendovi due eccezioni specifiche, e cioè il caso di spese ritenute eccessive e superflue, ovvero il caso di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., e cioè per violazioni endoprocessuali al dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità(5).

In particolare, con riguardo a questa specifica ipotesi, si deve notare come il testo normativo la prevede proprio come ipotesi del tutto peculiare al principio generale della soccombenza che viene specificamente richiamato nel testo («... può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88») in questo modo rafforzando l'interpretazione qui avallata di essere di fronte ad una elencazione tassativa delle ipotesi di deroga al predetto principio generale.

Per altro, neppure cercando di allargare le maglie dell'art. 88 c.p.c. (letto in combinato disposto con l'art. 175, primo comma, c.p.c.(6)) si può pensare ad un generalizzato potere residuo del Giudice di compensazione delle spese al di fuori dei casi elencati dalla norma, attesa la peculiarità dell'art. 88(7) il suo carattere strettamente circoscritto all'ambito procedimentale, e le peculiari caratteristiche di afflittività della deroga prevista dall'art. 91, primo comma, che introduce una specifica sanzione (la condanna alle spese anche in caso di vittoria della causa) alle parti o ai difensori che abbiano compiuto slealtà all'interno del processo (8).

(1) Come argomenta il Giudice del lavoro di Torino, dott. Mollo, nella propria recentissima sentenza n. 2259 del 13 febbraio 2017.

(2) A titolo puramente esemplificativo, tra le più recenti: Cass. n. 21083/2015; Cass. n. 14546/2015; Cass. n. 11301/2015; Cass. n. 24634/2014; Cass. n. 16037/2014; Cass. n. 319/2014; Cass. n. 1371/2013; Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 25250/20; Cass. 21521/2010; Cas.s. n. 20324/2010: ecc.

(3) Che afferma come «Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo ...», per cui «Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione. Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. Stante il particolare affidamento che la parte introduce il giudizio fa nel regime delle spese, si è ritenuto opportuno stabilire che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

(4) (I) Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. (II) Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

(5) «e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese anche non ripetibili, che per trasgressione al dovere di cui all'art. 88.»

(6) Il giudice «esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento».

(7) «Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi».

(8) Ed in tal senso ha da sempre argomentato la giurisprudenza della SC; cfr. Cass. n. 10090/2015, Cass. n. 3338/2012, Cass. n. 6635/2007: «In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c. Tale violazione, inoltre, è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, in controversia previdenziale, aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali, sul presupposto che l'ente previdenziale avesse concorso a dare origine alla controversia negando, in radice, la sussistenza di una inabilità temporanea assoluta conseguita ad infortunio sul lavoro e sostenendo questa tesi in giudizio)».



Tanto osservato, l'unica lettura che alla scrivente pare possibile della norma qui censurata è quella in base alla quale solo volute dal legislatore ed esplicitamente previste unicamente tre ipotesi tassative di compensazione delle spese di lite nell'ambito dell'intero processo civile e delle plurime materie in esso trattate e decise.

Ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità Costituzionale.

Si ritiene allora che la norma di cui è causa, come da ultimo modificata, sottragga al Giudice ogni possibilità ed ogni ambito di intervento in cui valutare nel concreto la modulazione delle spese di lite al di là delle circoscritte e residuali ipotesi tipizzate.

In particolare, va ricordato che la liquidazione delle spese di lite è il passaggio finale, ma non di minor giustizia, della definizione degli altri capi di domanda, e dunque occorre che anche in questa fase il Giudice possa avere la possibilità di valutare discrezionalmente le vicende oggettive e soggettive portate alla sua attenzione nel corso ed a causa del processo, dovendosi rappresentare come in generale il principio di compensazione delle spese (che è comunque di deroga al più generale principio della soccombenza) sia necessariamente legato/subordinato ad eventi esterni al processo, sui quali i litiganti non hanno alcuna possibilità di incidere, ed a ragioni oggettive e soggettive talmente gravi ed eccezionali da consentire appunto una deroga al «normale».

Tale esigenza è poi particolarmente necessaria (e dunque massima è la sua frustrazione in termini di giustizia) nelle cause — come quella qui esaminata — di lavoro o di previdenza, nelle quali l'attore, in primo grado, è sostanzialmente sempre il lavoratore; oltre che, in generale, nelle cause in cui si discute di diritti personali o personalissimi, in materia di famiglia e stato delle persone, in materia di salute.

Gran parte di queste controversie sono «a controprova» (es., per quanto riguarda quelle di diritto del lavoro: quelle che sono condizionate dalla consistenza numerica dell'impresa, le cause di impugnazione di licenziamento, sospensione in CIG/CIGS, trasferimento, mutamento mansioni, ecc.), nel senso che il lavoratore deve introdurle non disponendo di tutti i dati che incidono sulla legittimità o meno del provvedimento datoriale, che egli ha già subito e di cui chiede al Giudice il controllo di legittimità, da operare appunto all'esito dell'assolvimento della prova da parte del datore; lo stesso dicasi per le cause inerenti danni alla salute nei confronti di enti (es: INAIL, AUSL) ovvero di privati (es.: colpa medica), ove spesso la materia in fatto viene decisa dal Giudice mediante l'aiuto di consulenti tecnici che applicano proprie valutazioni in campi di particolare complessità e discrezionalità tecnica (sicché può capitare — e infatti spesso capita — che vi sia contrasto tra i pareri medici su elementi sostanziali della causa, quali l'esistenza di nesso causale ovvero la valutazione di profili di responsabilità operativa).

In questi casi l'ipotetica soccombenza della parte attrice potrebbe rivelarsi «incolpevole» e comunque «opinabile»; tale in ogni caso da consentire un intervento motivato del Giudice in ordine al criterio di ripartizione delle spese di causa che possa superare il rigido assetto della soccombenza. Per altro, per introdurre la causa in primo grado, il lavoratore — attore (per rimanere al caso esaminato in causa e portato all'attenzione di questa Corte) deve di regola sostenere l'onere del Contributo unificato, l'anticipazione delle spese legali e spesso di quelle per contee, oltre l'IVA sulla prestazione dei professionisti; e tutti questi oneri, come pure quello eventuale delle spese di soccombenza, sono indetraibili per il lavoratore o comunque per il privato. Al contrario, il datore, di regola, recupererà l'IVA sulle prestazioni del difensore e detraerà dal reddito la relativa parcella, come le spese di eventuale soccombenza: con un differenziale di costo iniziale di accesso alla giustizia, che grava solo sul lavoratore, ed uno finale che è comunque dell'ordine del 50-70% a sfavore del lavoratore e conseguente disuguaglianza formale oltre che sostanziale tra le parti.

In sostanza, per quanto ora esposto, parrebbe che in un contesto in fatto già spesso sfavorevole alla parte attrice nei casi sopra rappresentati (ove cioè si tratta di un lavoratore, di un ammalato, di un pensionato, di una persona socialmente o economicamente debole o necessitante di tutela), il meccanismo della attuale distribuzione delle spese di lite incida in modo ulteriormente gravoso su essa parte in quanto:

a. priva irragionevolmente il Giudice della essenziale funzione di giustizia, ovvero quella di adeguare la pronuncia alle peculiarità del modello processuale ed alle condizioni personali e circostanze concrete del caso di specie;

b. esercita di fatto una gravissima limitazione del diritto all'effettività dell'accesso alla giustizia in danno del lavoratore: questi, già gravato asimmetricamente (in suo danno) dagli oneri dianzi decritti e in certi casi trovandosi privo di lavoro o di retribuzione, deve prevenire il rischio oggettivo che, anche introducendo una causa a controprova, sia condannato a pagare le spese di soccombenza; identico ragionamento anche per le altre categorie di soggetti sopra elencati;

c. colpisce, in tali frequenti casi, del tutto irragionevolmente una parte incolpevole, che certo non ha «abusato» del processo o invocato presunti diritti che, a priori, sapeva essere inesistenti;



d. esercita la predetta limitazione, in termini di pesante «deterrenza», in modo proporzionalmente (e vieppiù irragionevolmente) maggiore per quanto minore sia la capacità economica del lavoratore: il meccanismo dell'art. 91 c.p.c., opera ciecamente, e contraddittoriamente, anche a carico del lavoratore che abbia redditi inferiori alla soglia per cui la stessa legge prevede l'esenzione dal pagamento del contributo fiscale.

La precedente giurisprudenza della Corte costituzionale

Va ricordato come in più occasioni, il Giudice delle leggi si sia occupato delle spese giudiziali, sempre consentendo — a parere di chi scrive — sulla necessità dell'esistenza di una norma «di chiusura» che garantisca un ambito di discrezionalità ed escluda la tassatività delle ipotesi.

Ad es. Corte cost. 18 novembre 1982, n. 196(9) in materia di processo tributario ha escluso che la scelta legislativa fosse «irragionevole», perché la condanna alle spese giudiziali non è riederogabile: «la inderogabilità, come è consentita al giudice quando nelle singole fattispecie ravvisi la esistenza dei “giusti motivi” indicati nel citato art. 92, così ugualmente può essere preveduta dalla legge quando ravvisi la presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale del c.p.c.».

In senso analogo, e cioè in sostanza con riferimento alla possibilità che la modulazione delle spese da parte del Giudice sia meccanismo necessario per evitare la declaratoria di incostituzionalità delle norme, Corte cost., 25 luglio 1985, n. 222, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p. allora vigente, nella parte in cui non prevedeva, in caso di condanna dell'imputato ai risarcimenti ed alle restituzioni, la compensazione delle spese processuali per giusti motivi. Nell'occasione la Corte ha rilevato che «la differenziata disciplina dettata con la norma impugnata, la quale rientra in un orientamento normativo favorevole alla parte civile relativamente alle spese processuali (...) è giustificata dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione può dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilità penale».

Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 641, terzo comma, modificato dall'art. 2, legge 10 maggio 1976, n. 358, nella parte in cui escludeva che il giudice, in caso di accoglimento della domanda, dovesse liquidare le spese ove il decreto ingiuntivo fosse emesso sulla base di titoli già dotati di efficacia esecutiva. Nell'occasione la Corte ha rilevato che la liquidazione delle spese costituisce normale complemento dell'accoglimento della domanda, cosicché, in mancanza, il diritto di agire in giudizio non sarebbe adeguatamente garantito.


Corte cost. 2 aprile 1999, n. 117, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 91 c.p.c., nella parte in cui non prevedevano la condanna dell'opponente alle spese in favore dell'amministrazione resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari. Nell'occasione, la Corte ha ribadito che la condanna alle spese «non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge — con riguardo al tipo di procedimento — in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale».

Vale la pena poi di ricordare le disposizioni che prevedono, a determinate condizioni, l'esonero dalle spese giudiziali in alcune controversie previdenziali: l'art. 57, legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'art. 152 disp. att. c.p.c.

In riferimento alla prima norma Corte cost. 14 febbraio 1973, n. 23, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, perché «il detto esonero dalle spese stabilito in favore dell'assicurato — lungi dal determinare una disparità di posizione tra le parti (che è solo apparente) — realizza, invece, attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale, una situazione di sostanziale parità. Onde, non fonte di disuguaglianza — esso esonero, in definitiva, costituisce — bensì mezzo di ripristino di una uguaglianza che, se pur esistente sul piano formale, è suscettibile, comunque, di cadere, ove il rischio del processo — apparendo troppo gravoso — distolga il lavoratore dal far valere sue fondate pretese».

Nello stesso senso, in riferimento all'art. 152 disp. att. c.p.c., Corte cost. 15 giugno 1979, n. 60, ha osservato che «il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza. Il costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni. A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunciata, prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al rischio processuale».

(9) La sentenza ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva la condanna alle spese nel processo tributario, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.



Corte cost. 3 aprile 1987, n. 98, ha poi affermato che «detto esonero (l'estensione del beneficio oltre la categoria dei non abbienti, n.d.r.) concreta un meccanismo di neutralizzazione della notoria minore resistenza del lavoratore di fronte al rischio del processo che, apparendo troppo gravoso, lo possa distogliere dal far valere in giudizio la sua fondata pretesa previdenziale o assistenziale; che tutti i lavoratori, siccome versano nella identica situazione psicologica, hanno titolo alla stessa forma di tutela e cioè al detto esonero, che rimuove le conseguenze economiche derivanti dalla soccombenza nel giudizio, sia che si tratti di prestazioni previdenziali che di prestazioni assistenziali».

Infine, pare aderente al caso in esame la valutazione svolta dalla Corte cost. 13 aprile 1994, n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438 (norma che aveva abrogato la disciplina dell'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese nel processo previdenziale indipendentemente dal reddito del richiedente) ricordando «la particolare valenza del diritto alla prestazione previdenziale ed assistenziale ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost. e il carattere strumentale del regime di esonero delle spese di soccombenza ai fini della effettiva tutelabilità del diritto stesso ...» ed in base a ciò si verificava «... insanabile contrasto — nella sua interezza — con i precetti costituzionali evocati: risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente quindi) ripristinata la situazione di disparità sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38 Cost.)».

Sulla traccia di questa decisione, Corte cost. 20 marzo 1998, n. 71, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui consente, nelle ipotesi ivi previste, l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche lavoratori abbienti.

In tutte le sentenze sopra citate la Corte evidenzia la necessaria eccezione al principio generale per il quale le spese giudiziali seguono la soccombenza, pur circoscrivendo la sua analisi alle controversie previdenziali ed assistenziali, materie nelle quali le norme denunciate erano state adottate.

In queste materie la Corte sancisce la particolare natura dei diritti dedotti ed la qualità degli enti convenuti, ed esprime il concetto (a parere della scrivente estensibile anche agli altri casi sopra rappresentati) per cui il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost., prevale su quello di uguaglianza formale ex art. 3, comma 1, Cost., e su quello della parità delle armi nel processo ex art. 111, Cost.

Ragioni della rilevanza della questione nel caso specifico

Per quanto sopra sommariamente esposto in fatto, la lavoratrice Rasulova, originaria ricorrente nel procedimento per l'impugnazione del licenziamento, si trova in questa fase processuale convenuta in opposizione per essere condannata (in tesi opponente) alla rifusione delle spese processuali sia della prima che dell'attuale fase; e viene censurato anche l'ammontare della liquidazione di condanna della Rasulova adottata dal Giudice in prima fase a vantaggio di una sola tra le numerose società originariamente convenute.

Nello specifico caso, come s'è detto, la peculiarità oggettiva della vicenda rende assai difficoltosa una ricostruzione in fatto degli avvenimenti, dovendosi procedere ad una ricognizione dei numerosi passaggi subiti dal lavoratore (alcuni dei quali avvenuti addirittura a propria insaputa, e dunque eminentemente formali) da una società all'altra; e dovendosi del pari procedere ad una ricostruzione delle trasformazioni e cessioni societarie avvenute, in forza delle quali le plurime aziende coinvolte, tra loro collegate di fatto o in diritto, hanno cambiato nome, assetto e composizione societaria, ceduto rami d'azienda ed effettuato altre intricate modifiche interne.

Pertanto si può ritenere che, all'esito della eventuale istruttoria in fatto, la lavoratrice rischi la condanna alle spese di lite in danno di tutte e quante le società coinvolte, per ragioni esclusivamente processuali/procedimentali legate alla soccombenza per così dire formale, pur avendo nel merito numerosi elementi da far valere a sostegno delle sue richieste; e questo rende rilevante, nello specifico caso, l'eccezione qui proposta.

Le specifiche violazioni alla Costituzione

A parere della scrivente, dunque, e per tutte le considerazioni sopra svolte, l'ablazione che l'art. 92 c.p.c. riformato fa del potere giudiziale di valutare i «gravi ed eccezionali motivi» per compensare le spese di lite, anche nei casi specifici di cui sopra e tipici del processo del lavoro o dei processi vertenti su diritti personali, rende manifesta l'illegittimità della norma, per le ragioni seguenti:

1. Per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. posto che, in simili casi:

a. si manifesta violazione dell'uguaglianza formale tra le parti (art. 3, comma 1), della parità processuale (art. 111) e del diritto di azione (art. 24), che viene limitato, in primo grado, a danno del solo lavoratore;



b. soprattutto si manifesta violazione dell'eguaglianza sostanziale enunciata dall'art. 3, comma 2 Cost., che esigerebbe un trattamento differenziato, ma di vantaggio, per il soggetto più debole e costretto ad agire giudizialmente, mentre paradossalmente l'art. 92 c.p.c. ha l'effetto esattamente inverso.

2. Per incompatibilità con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che esige l'«effettività» del diritto di azione e di «accesso alla giustizia» (commi 1 e 3) e «l'equità» del processo, quest'ultima irragionevolmente lesa da una sanzione che colpisce una parte che non ha «responsabilità» processuale (nelle cause a controprova).

3. Per violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, in rapporto al «diritto all'equo processo» ed al diritto ad un «ricorso effettivo», posto che l'art. 92 c.p.c., come riformato in chiave specificamente «deflattiva», si manifesta come mezzo sproporzionato allo scopo perseguito.

4. Per violazione degli artt. 14 della CEDU e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in punto di discriminazione fondata, rispettivamente, «sulla ricchezza» o su «ogni altra condizione» (art. 14 CEDU) o sul «patrimonio» (art. 21 Carta UE), in rapporto al divieto che il Giudice possa tener conto, per decidere sulla eventuale compensazione delle spese, della condizione personale del lavoratore — anche e soprattutto se economicamente così svantaggiato da essere considerato esente dal contributo fiscale —, così pregiudicandone il diritto di azione proprio in ragione della limitata capacità economica, anche a prescindere da ragioni di «colpevolezza processuale». La discriminazione vietata dall'art. 14 della Convenzione consiste nel «trattare in modo differente, salvo giustificazione obiettiva e ragionevole, le persone che si trovano in situazioni simili o analoghe». Secondo la giurisprudenza della Corte «una distinzione è discriminatoria» ai sensi dell'art. 14 se manca di una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè «se essa non persegua uno scopo legittimo o se c'è un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si è prefissata» (CEDI: 1° dicembre 2009).

5. L'art. 92, secondo comma c.p.c. si pone inoltre in contrasto con l'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto da parte del legislatore italiano dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Come riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 348 e 349 del 2007 e 311 del 2009 il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale (nel caso di specie gli artt. 2, 14, 35 CEDU), si traduce in una violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione.

6. L'illegittimità della normativa di cui è causa è altresì nei confronti della nostra Costituzione, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111.

L'intervenuto decreto-legge poi convertito per altro costituisce una ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario.

Parrebbe infatti lesa l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria (e conseguente violazione degli artt. 102, 104, 111 della Costituzione), nonché come venga eluso il principio del giudice naturale precostituito per legge (con violazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione); infine viene leso il diritto del cittadino ad un giusto processo, diritto tutelato anche dall'art. 6 CEDU e 47 Carta UE e anche dall'art. 111 della Costituzione.


Per quanto sopra, non sembra lecito dubitare che la questione di legittimità come sollevata è rilevante nel presente giudizio, sul quale è destinata ad operare direttamente.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, oltre agli artt. 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonché gli artt. 47, 21 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6, 13 e 14 CEDU la disposizione di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. come introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162);



*Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso, in Reggio Emilia, addì 28 febbraio 2017

Il Giudice del Lavoro: VEZZOSI

17C00132

N. 87

Ordinanza del 19 marzo 2017 della Corte d'appello di Milano nel procedimento civile promosso da Palermo Giuliano contro Consob

Sanzioni amministrative - Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - Disposizioni transitorie e finali - Ambito di applicazione.

- Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), art. 6, comma 2.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

(SEZIONE PRIMA CIVILE)

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente;

dott. Maria Iole Fontanella - Consigliere;

dott. Francesca Fiecconi - Consigliere-relatore;

ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *m*) n. 1), della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015, nel procedimento R.N.G. 4809/2016 promosso dal sig. Palermo Giuliano contro la Commissione nazionale per le Società e la Borsa.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito del procedimento amministrativo n. 36074/2015, avviato dalla Consob con atto di contestazione datato 28 ottobre 2015, e concluso in data 26 settembre 2016, è emerso che in data 6 febbraio 2014 il sig. Giuliano Palermo aveva inoltrato alla coniuge Ilaria Laureti, una e-mail concernente il «Piano di rafforzamento patrimoniale e di semplificazione della struttura del Gruppo Italcementi», poi reso noto il successivo 6 marzo 2014 con comunicato congiunto di Italcementi S.p.A. e Italmobiliare S.p.A.

2. La Consob notificava quindi al ricorrente, in data 26 settembre 2016, la delibera n. 19659 e il relativo atto di accertamento della violazione dell'art. 187-*bis*, comma 1, lett. *b*) TUF, congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, irrogando al sig. Palermo una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 100.000,00 della quale veniva contestualmente ingiunto il pagamento, integrata dalla misura interdittiva accessoria, come prevista all'art. 187-*quater*, comma 1 del TUF, di due mesi di sospensione dall'esercizio dell'attività, disponendo la pubblicazione, per estratto, della delibera, nel Bollettino della Consob.



3. Nel provvedimento impugnato l'Autorità osservava che l'informazione privilegiata, della quale il ricorrente era in possesso per aver partecipato alla ideazione del Progetto del Gruppo Italcementi in qualità di responsabile dell'Ufficio *Evaluation and Coordination of M&A and Development Projects* nell'ambito della Direzione Piano Strategico di Italcementi, riguardava notizie positive del processo decisionale che aveva condotto all'approvazione del piano in data 6 marzo 2014 ed era stata comunicata ad un soggetto con specifiche competenze in materia finanziaria e al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio.

4. Con ricorso ex art. 187-*septies*, commi 4 e ss., TUF, notificato a mezzo PEC, in data 26 ottobre 2016, il sig. Giuliano Palermo ha proposto opposizione avverso la delibera n. 19659 del 6 luglio 2016 ed il connesso atto di accertamento congiuntamente al provvedimento sanzionatorio.

5. Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio e, nel merito, l'infondatezza dell'addebito.

6. Sotto il profilo del *quantum* sanzionatorio, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015, che esclude l'applicazione dell'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale a sua volta prevede(va) la quintuplicazione delle sanzioni contemplate dal TUF. L'applicazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015 infatti avrebbe condotto all'irrogazione della sanzione di € 20.000,00, come previsto testualmente dall'art. 187-*bis*, comma 1, TUF, in luogo della sanzione quintuplicata di € 100.000,00, irrogata dalla Consob ai sensi dell'art. 39, comma 3, legge 28 dicembre 2005, n. 262.

7. Ad avviso della Consob, tuttavia, all'applicazione del comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 72/2015, osterebbe il disposto del precedente comma 2 del medesimo articolo, laddove si nega l'applicazione retroattiva in *mitius* delle modifiche introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 72/2015 alla Parte V del TUF. Il decreto legislativo n. 72/2015 infatti, in attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 1, lettera *m*), n. 1) della legge 7 ottobre 2014, n. 154, che ha attribuito al Governo il potere di «valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui stata commessa la violazione». Quest'ultimo, tuttavia, ha scelto, nella sua discrezionalità, di negare la retroattività in *mitius* ai fini delle modifiche alla parte V del TUF.

8. Alle medesime conclusioni condurrebbe inoltre la generale disposizione contraria alla retroattività in *mitius* dello *ius superveniens* in materia di sanzioni amministrative, di cui all'art. 1, della legge n. 689/1981.


CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Questa Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015, ai sensi del quale «Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 196-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

10. Tale norma costituisce l'attuazione della legge delega n. 154 del 2014 con cui il legislatore ha delegato il Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. *m*) dispone che il Governo debba: «con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere *i*) e *l*): valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione».

11. Si sottolinea preliminarmente che le suddette disposizioni sopra letteralmente riportate non menzionano l'art. 187-*bis* TUF tra le norme da riformulare sotto il profilo delle sanzioni. Si profila, pertanto, in tal senso, un possibile eccesso di delega in violazione dell'art. 77 Cost.

12. A parte il rilievo formale di cui sopra, a questa Corte pare che il Governo, dando attuazione alla legge delega sopra citata, avrebbe dovuto meglio valutare l'opportunità di estendere il principio del *favor rei* con riguardo alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di «abuso di informazioni privilegiate» in questione, esercitando discrezionalmente un potere che era stato conferito dal legislatore delegante. Pertanto, quanto al merito della questione oggetto di discussione tra le parti del giudizio e inerente alla mancata previsione di una norma che applichi il principio della retroattività della *lex mitior*, si osserva quanto segue.



13. In primo luogo, la rilevanza della questione in relazione al caso in esame emerge sotto il profilo del *quantum* sanzionatorio, dal momento che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015, comporterebbe la possibilità di irrogare, nei confronti del sig. Palermo Giuliano, ove sia ritenuto responsabile dell'illecito, la sanzione minore e più mite di € 20.000,00, in luogo di quella maggiore, pari a € 100.000,00, determinata dalla Consob, oltre le sanzioni interdittive.

14. In secondo luogo, la non manifesta infondatezza della questione discende dal rilievo che nella fattispecie in esame, secondo un orientamento consolidato della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si applicano a tutti i precetti di carattere afflittivo a prescindere dalla loro qualificazione come sanzioni penali nell'ordinamento di provenienza.

15. Il riferimento è *in primis* alla sentenza Engel c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976, ove si legge che «se gli Stati contraenti fossero nella piena discrezionalità nel classificare un illecito penale quale disciplinare invece che penale, o di perseguire l'autore di un reato misto sul piano disciplinare, piuttosto che sul piano penale, il funzionamento delle clausole fondamentali di cui agli articoli 6 e 7 sarebbe subordinato alla loro sovrana volontà. Una discrezionalità così estesa potrebbe condurre a risultati incompatibili con le finalità e con l'oggetto della Convenzione». Con la sentenza Engel, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha in particolare individuato tre criteri ai fini della qualificazione penale di una sanzione: la classificazione dell'illecito nell'ordinamento nazionale, l'intrinseca natura dell'illecito e la severità della sanzione applicabile, utilizzati in via alternativa o cumulativa dalla Corte di Strasburgo allo scopo di assicurare la uniforme applicazione di uno *standard* minimo di garanzie in tutti gli Stati-parte.

16. Nell'ambito dei suddetti criteri, il parametro della classificazione dell'illecito nell'ordinamento nazionale rappresenta soltanto un punto di partenza per l'analisi condotta dalla Corte europea. Il criterio della natura dell'illecito è invece il più elastico, in quanto fa leva su una pluralità di indici come:

- a) la cerchia dei destinatari del precetto, che deve rivolgersi alla generalità dei cittadini, e non inserirsi esclusivamente nella disciplina interna di un gruppo contrassegnato da uno *status* speciale;
- b) la finalità della sanzione comminata dalla norma incriminatrice, che deve avere carattere deterrente e punitivo;
- c) la qualificazione penalistica prevalente nel panorama degli ordinamenti nazionali;
- d) il collegamento della sanzione con l'accertamento di una infrazione (con esclusione, quindi, delle mere misure preventive).

Infine, il criterio della severità della sanzione fa riferimento alla gravità delle conseguenze previste dalla legge; può trattarsi, in particolare, di pene detentive, o pene pecuniarie di rilevante entità.

17. In applicazione dei suddetti criteri, sono state ricondotte alla materia penale alcune significative ipotesi di sanzioni qualificate nell'ordinamento interno come sanzioni amministrative. All'uopo è opportuno richiamare la sentenza del 27 settembre 2011, Menarini contro Italia, e la sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto di natura «penale», ai sensi dell'art. 6 della CEDU, rispettivamente le sanzioni amministrative in materia di concorrenza (art. 15, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e le sanzioni amministrative in materia di manipolazione del mercato (art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Si tratta quindi di stabilire se la sanzione di cui all'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente l'illecito di «abuso di informazioni privilegiate», possa qualificarsi anch'essa come «penale» alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Non è in proposito dirimente il fatto che la fattispecie in esame sia qualificata dal nostro ordinamento quale «sanzione amministrativa», dal momento che i criteri individuati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possono essere utilizzati sia cumulativamente che alternativamente e che, come sopra precisato, le indicazioni fornite dal diritto interno hanno un valore meramente relativo (Sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014 causa Grande Stevens e altri c. Italia).

18. Sotto il profilo della natura della sanzione, si può osservare che essa è certamente rivolta alla generalità dei consociati, in chiave di protezione dell'interesse fondamentale alla tutela dei mercati finanziari. La Consob, autorità amministrativa indipendente, ha lo scopo di garantire la protezione degli investitori e l'efficacia, la trasparenza e lo sviluppo dei mercati azionari. Si tratta quindi di interessi generali della società, normalmente tutelati dal diritto penale. La sanzione in esame, peraltro, persegue prevalentemente scopi deterrenti e punitivi, come si ricava dalla circostanza che, ai fini della consumazione del fatto illecito di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 187-bis, è sufficiente rispettivamente che vi sia stata la comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio ovvero che vi sia stata la raccomandazione o induzione di altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), senza che rilevi in proposito un'eventuale successiva operatività sugli strumenti finanziari cui inerivano dette informazioni.



19. Per quanto riguarda l'aspetto della gravità della sanzione suscettibile di essere inflitta, il *quantum* sanzionatorio astrattamente applicabile risulta dal combinato disposto dell'art. 187-*bis*, che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da € 20.000,00 a € 3.000.000,00, e dell'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005, ai sensi del quale: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate». Il comma quinto dell'art. 187-*bis* prevede inoltre che: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo». La comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra comporta, per i soggetti cui sono applicate, anche la perdita temporanea del requisito della onorabilità richiesto per l'esercizio di funzioni apicali e di controllo all'interno delle società di capitali e, ove queste ultime siano quotate in borsa, essi vengono colpiti da un'incapacità temporanea di amministrare, di dirigere o di controllare società quotate in borsa per una durata da due mesi a tre anni. La Consob può anche interdire alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di avvalersi della collaborazione dell'autore dell'infrazione per una durata massima di tre anni e richiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell'interessato dall'esercizio della sua attività professionale.

20. Sebbene nel caso in esame la sanzione sia stata applicata nel suo ammontare minimo (€ 100.000,00), l'aspetto penale di una sanzione va valutato con riguardo alla pena massima prevista in astratto, a prescindere dalla sanzione inflitta in concreto (sentenza Engel c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976. § 82 e sentenza *Dubus S.A. c. Francia* dell'11 giugno 2009, § 37). Dalla natura «penale», ai sensi della CEDU, della sanzione in esame discende, ad avviso di questa Corte d'Appello, l'applicabilità alla stessa del principio di legalità penale di cui all'art. 7 della CEDU. Detta norma, secondo l'interpretazione della Corte di Strasburgo, rinvenibile nelle sentenze 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, e del 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania, il carattere penale della sanzione non implica che debba vigere solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Detto principio si traduce nella regola dell'applicazione della legge penale che contempla una pena più mite, anche se posteriore alla commissione del reato.

21. Tanto considerato, ad avviso del giudice *a quo* si profila un'ipotesi di contrasto fra l'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 70/2015 e l'art. 117 della Costituzione, in relazione al parametro interposto dell'art. 7 CEDU.

22. In particolare, si ritiene che la scelta di non ricorrere al principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole con riferimento alle sanzioni previste dall'art. 187-*bis*. del TUE, di natura sostanzialmente penale, ponga un consistente dubbio sulla compatibilità di detto regime con l'art. 3 Cost. e con i principi uguaglianza e di ragionevolezza. Si richiama in proposito la sentenza n. 393 del 2006, in cui la Corte costituzionale ha chiarito che «il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio retroattività della *lex mitior* — quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario — impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo».

23. In tale pronuncia la Corte costituzionale, in sintesi, ha affermato che, sebbene il principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior* non sia assoluto, tuttavia la sua deroga deve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006 Corte cost.), superando a questi fini un vaglio positivo di ragionevolezza, e non un mero vaglio negativo di non manifesta irragionevolezza. Devono cioè essere positivamente individuati gli interessi superiori, di rango almeno pari a quello del principio in discussione, che ne giustifichino il sacrificio.

24. Orbene, nel caso in esame, non sarebbe ravvisabile alcuna giustificazione, men che meno di rango costituzionale, tale da legittimare il sacrificio del trattamento più favorevole previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 72/2015. Difatti, nonostante nella legge delega fosse indicata detta possibilità nella materia *de qua*, risulta alquanto difficile ravvisare una *ratio* alla scelta fatta in senso opposto dal legislatore delegato.

25. In materia di sanzioni amministrative, difatti, non sono isolati i casi in cui il legislatore ha previsto la regola della retroattività della *lex mitior*, in deroga al regime generale di irretroattività della sanzione amministrativa previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Si può all'uopo richiamare l'art. 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria), come inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 7 novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie); l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di




norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); l'art. 46 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); l'art. 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

26. Nel caso di specie, invero, non può nondimeno essere trascurato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadito nella recente sentenza n. 4114/2016, nella quale è stata espressamente dichiarata l'inapplicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 72/2015 (sia in punto di fattispecie di illecito che di apparato sanzionatorio) ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Suprema Corte ha affermato in particolare che: «in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998 apportate dal decreto legislativo n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del *tempus regit actum*. Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del *ne bis in idem*, atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.

27. Occorre, d'altra parte rammentare che la stessa Corte costituzionale qui adita è stata recentemente investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede la retroattività in *mitius* nella generale disciplina dell'illecito amministrativo, in relazione agli articoli 3 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo con riferimento agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. In tale occasione, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, statuendo che «non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative». La Corte costituzionale ha anche precisato che l'applicazione del principio della retroattività della *lex mitior* è subordinato alla «preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa dal diritto interno) come «convenzionalmente penale», alla luce dei cosiddetti criteri Engel (così denominati a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera — 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi e costantemente ripresi dalle successive sentenze in argomento)». Il motivo del rigetto, secondo la medesima Corte, si ricollega alla circostanza che non sia possibile desumere dai principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo un'estensione generalizzata del principio della retroattività della legge più favorevole con riguardo all'intero sistema delle sanzioni amministrative.

28. Va rimarcato, tuttavia, che la questione qui prospettata non si riferisce alla generalità delle sanzioni amministrative, ma unicamente a una previsione normativa di carattere certamente afflittivo (secondo i criteri Engel sopra citati), atteso che il presente giudizio ha per oggetto una sanzione pecuniaria qualificabile come penale alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Profilandosi, in tal senso, un contrasto tra la previsione di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015, che esclude la retroattività della normativa più favorevole prevista dal successivo comma 3 del medesimo articolo, con gli articoli 3 e 117 della Costituzione, quest'ultima in relazione al parametro interposto dell'art. 7 della CEDU, si ritiene pertanto necessario rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della compatibilità dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 con le norme della Costituzione sopra richiamate, atteso che la scelta operata dal legislatore non appare ragionevole, se solo si fa riferimento alle norme fiscali sopra menzionate. Difatti l'*insider trading* è un illecito civile che ha anche rilievo penale: pertanto, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione della legge più favorevole in tale specifico campo, come è avvenuto per le violazioni tributarie.

29. È opportuno rilevare che il denunciato contrasto non potrebbe essere risolto ricorrendo a un'interpretazione conforme alla Convenzione EDU e ai parametri costituzionali, in quanto è riscontrabile una consolidata giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ribadito la non applicabilità del principio della retroattività della *lex mitior* al settore degli illeciti amministrativi. Tale impostazione si fonda sul rifiuto generalizzato di un'applicazione analogica dell'art. 2, secondo comma, codice penale, anche alla luce dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, e sulla



considerazione dei casi nei quali opera il principio della retroattività della *lex mitior* come casi settoriali, non estensibili oltre il loro ristretto ambito di applicazione. Si aggiunge, inoltre, che la norma, una volta affermata la natura sostanzialmente penale, pare in netto contrasto anche con il principio di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale stabilisce che «se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima».

30. Nel caso in esame, pertanto, appare opportuno verificare se una disposizione normativa che, in questa particolare fattispecie, di sicuro rilievo penale, non abbia previsto tale effetto retroattivo, nonostante nella legge delega fosse stata espressamente prevista tale opzione normativa, si ponga o meno in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati e già previsti dal legislatore in materie affini.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, sezione prima civile,

visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 72/2015:

ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza:

a) *solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis TUF in attuazione dell'art. 3, lettera i) e l) della legge delega n. 154/2014, ai sensi dell'art. 77 Cost.;*

b) *solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis TUF in attuazione dell'art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo la retroattività in mitius della normativa più favorevole prevista dall'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 72/2015, in violazione degli articoli 3, 117 Cost.;*

c) *per l'effetto, sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

d) *dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, 27 febbraio 2017

Il Presidente: VIGORELLI

Il Consigliere relatore: FIECCONI

17C00133

N. 88

Ordinanza del 9 febbraio 2017 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Cabibbo Andrea contro Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Mancata previsione dell'erogazione dell'indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), artt. 70 e 72.



LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

COLLEGIO LAVORO

La Corte di appello di Trieste - Collegio lavoro, costituita come segue: dott. Mario Pellegrini - Presidente, dott. Lucio Benvegnù - Consigliere, dott.ssa Silvia Burelli - Consigliere, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 219/2015 R.G. promosso con ricorso depositato il 17 luglio 2015 da Andrea Cabibbo con l'avvocato Fabio Scaini contro Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in persona del Presidente in carica, avv. Nunzio Luciano, con gli avvocati Franco Zumerle e Mauro Valcareggi.

Con ricorso depositato il giorno 11 aprile 2014 l'avvocato Andrea Cabibbo si rivolgeva al Tribunale di Pordenone, giudice del lavoro, esponendo di essere un avvocato iscritto all'ordine di Pordenone nonché alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense sino dal 2002, di avere regolarmente adottato assieme alla moglie Tatiana Bortolotto con adozione internazionale tre fratelli minori stranieri extracomunitari e precisamente di nazionalità colombiana nel febbraio/marzo 2012.

Narrava poi l'attore che sua moglie aveva espressamente rinunciato a richiedere l'indennità di maternità con riferimento a detta adozione e di avere egli stesso perciò richiesto l'indennità in oggetto alla Cassa forense alla luce degli articoli 70 e 72, decreto legislativo n. 151/2001 nel testo vigente in allora, vedendo però respingere tale sua richiesta. Definiva poi il ricorrente il quadro normativo di riferimento e delineava gli interventi della Corte costituzionale avutisi in materia, ed esponeva indi le ragioni per cui la sua domanda, volta come detto ad ottenere l'indennità di maternità per effetto della citata adozione e concludeva poi come da ricorso dell'11 aprile 2014.

Si costituiva in giudizio la Cassa convenuta che eccepiva l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito qui azionato, notava poi l'infondatezza della domanda di controparte, contestava l'entità del credito come allegata dal ricorrente e concludeva come riferito nella memoria del 5 giugno 2014. La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa con la sentenza n. 17/2015 del 28 gennaio/4 febbraio 2015 che respingeva nel merito le domande dell'attore condannando poi lo stesso pagare le spese processuali.


Contro detta decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'attore Andrea Cabibbo che ripercorreva i fatti di causa e ne definiva i temi per affidarsi a tre motivi di gravame.

Notava l'appellante che il giudice di primo grado aveva mal interpretato e ricostruito il disposto degli articoli 70 e 72, decreto legislativo n. 151/2001 e il significato degli interventi della Corte costituzionale in materia; osservava inoltre l'attore che il Tribunale aveva errato nel ritenere che le singole casse previdenziali godessero di autonomia nel dare attuazione alle norme inerenti alla fattispecie così violando gli articoli 113 e 115 del codice di procedura civile. Si doleva infine l'attore dell'erroneità della decisione sulle spese di lite, da compensare a suo dire fra le parti in presenza delle condizioni di legge di cui all'art. 92 del codice di procedura civile.

Si costituiva anche in questo grado la Cassa appellata replicando ai rilievi di controparte e riproponendo le proprie precedenti difese per concludere come in atti.

La causa, affidata originariamente ad altro consigliere relatore, veniva poi assegnata ad altro relatore, redattore del presente atto, e trattata con il deposito di note autorizzate per essere destinata alla decisione di questo Collegio che, all'udienza del 1° dicembre 2016, provvedeva con ordinanza rimettendo le parti all'udienza odierna per la sola lettura della presente ordinanza.

Viene qui sollevata da questa Corte di appello questione di legittimità riferita alle norme di cui agli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 151/2001 con riguardo agli articoli 3, primo e secondo comma, 31, 29 e 117, primo comma della Costituzione nella parte in cui esse, in base all'interpretazione datane in primo grado, vietano in sostanza l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunciato a detta prestazione. Va premesso che in fatto è pacifico che il ricorrente ebbe ad adottare assieme alla consorte tre fratelli di minore età con adozione internazionale in Colombia nel febbraio/marzo 2012, che sua moglie Tatiana Bortolotto ebbe a rinunciare all'indennità di cui all'art. 70 e seguenti, decreto legislativo n. 151/2001, che l'attore chiese quindi alla Cassa forense di sua iscrizione il pagamento dell'indennità in oggetto vedendo respinta tale sua istanza, come è documentalmente provato ed è poi incontrovertito in causa. Le norme di riferimento dunque sono l'art. 70, primo comma, decreto legislativo n. 151/2001 per il quale nel suo testo vigente sino al 2015: «Alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza ... è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa ...» e la norma stessa, al comma 3-ter aggiunto per effetto della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 80/2015, in base a cui : «... L'indennità di cui



comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista e per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre» e poi l'art. 72, decreto legislativo n. 151/2001 per il quale: «... in caso di adozione e di affidamento l'indennità di maternità di cui all'art. 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto dall'art. 26 ...». Va posto subito in risalto che esiste una stretta connessione fra tali due norme ed ipotesi sicché la prestazione in essere per i genitori adottivi è «quella di cui all'art. 70» e siffatto rinvio vale non solo a definire la durata e la misura della prestazione ma anche il novero degli aventi diritto. Dunque in base alle norme in riferimento pare chiaro che il rinvio alla prestazione di cui all'art. 70 operato dall'art. 72 valga in casi come questi di adozione solo nelle ipotesi tassative individuate ivi e con riguardo al padre e non anche in altri casi; in tale senso del resto si è espresso il primo giudice e cioè il Tribunale di Pordenone (sentenza n. 17/2015 del 28 gennaio 2015, evidenziando la natura di sentenza additiva di principio della sentenza n. 385/2005 della Corte costituzionale e quindi della necessità in ogni caso di un intervento, non avvenuto ed anzi effettuato in senso restrittivo, parte del legislatore. Anche prescindendo dal dato temporale per cui la domanda di prestazione risale all'anno 2012 e quindi a prima della novella del 2015 di cui al decreto legislativo n. 80, risulta evidente che il caso del ricorrente Andrea Cabibbo non viene considerato meritevole di tutela dal legislatore; infatti l'intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 385/2005 richiamata dall'attore ha natura non certo autoapplicativa essendo comunque necessario un intervento legislativo sul tema (vedi, sul tema ed in tale preciso senso, Cass. n. 8594/2016) intervento che è stato solamente quello di cui si è fatto cenno e cioè l'introduzione del comma 3-ter all'art. 70 del decreto legislativo n. 151/2001 con riferimento quindi, per il diritto del padre all'indennità di maternità, ai soli casi di morte, grave infermità, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre. Nel caso in oggetto, invece, non ricorrono né ricorrevano dette condizioni e vi era solo il dato della rinuncia all'indennità da parte della madre adottiva; peraltro, lo stesso legislatore in altri passi della legislazione del 2001 (articoli 28 e 31 in tema di congedo) faceva chiaramente intendere la parificazione della posizione genitoriale ai fini della prestazione in oggetto (ripetesi, in caso di congedo). Nel dettaglio, l'art. 31 del decreto legislativo n. 151/2001 fa chiaro riferimento al diritto a congedo da parte del padre nel caso in cui il congedo medesimo non sia stato richiesto dalla madre e ne afferma il diritto alle stesse condizioni. Ove si pensi che se indubbiamente l'indennità in caso di maternità naturale sovviene ad esigenze precipue della madre in tema di salute, un tanto non vale nel diverso caso di adozione in cui la situazione dei genitori è assolutamente paritaria dal momento, come qui, di ingresso dei figli adottivi in famiglia che costituisce come evidente il momento di partenza della nuova vita familiare. Risulta poi necessario il rammentare che (vedi Cass. n. 809/2013) si è notata da tempo la diversità fra la genitorialità biologica e quella adottiva e si era escluso il diritto all'indennità solo perché la stessa era stata riconosciuta alla moglie lavoratrice dipendente ma va pure rammentato che il quadro normativo si è evoluto nel senso riferito prima e non certo favorevole alle domande e tesi del ricorrente. Riprendendo le osservazioni di cui alla qui accennata pronuncia (Cass. n. 809/2013) nei casi di adozione il fine precipuo è rappresentato dalla garanzia di un'assistenza completa al fanciullo nella delicata fase del suo inserimento in famiglia e compete ai genitori la scelta su chi debba assentarsi dal lavoro per assistere il bambino e l'astensione dal lavoro mira solo ad agevolare il processo di formazione e crescita del minore. Va poi rammentato che l'intervento della Consulta di cui alla sentenza n. 285/2010 ineriva invece ad un caso di maternità biologica e che per contro parrebbe rilevare in materia un più datato precedente della Consulta (Corte costituzionale, sentenza n. 3/1998) in cui il giudice delle leggi pose in risalto che l'istituto dell'indennità di cui si discorre consente all'interessata di assolvere in modo adeguato alla funzione genitoriale evitando che la libera professionista venga turbata da un qualche pregiudizio nella sua attività professionale. Si nota quindi, alla luce dell'art. 3, primo e secondo comma Cost., che le figure genitoriali in specie nel caso di adozione hanno diritto a parità di trattamento e non si ravvisa ragione per una tutela diversificata della sola figura materna; inoltre, si osserva che nei casi citati in premessa di congedo per il lavoratore si è a chiare lettere asserito un principio di alternatività fra i due genitori (vedi l'art. 31, decreto legislativo n. 151/2001). Nel contempo, va rammentato il valore costituzionale del disposto dell'art. 29, primo comma Cost., in materia di diritti della famiglia specie in casi come questo in cui si ebbe il contestuale ingresso in famiglia appunto di tre figli minori adottivi, valore che pare soffrire qui detrimento dal disposto diniego a prestazione qui avvenuto non consentendo una ragionevole e paritaria soluzione al caso in oggetto. Inoltre ed ancor più va rammentato il canone di cui all'art. 31, primo e secondo Cost., per cui vengono tutelati ed agevolati dalla Carta fondamentale della Repubblica italiana la formazione di una famiglia, o come qui il suo incremento, anche con misure economiche e provvidenze e l'adempimento dei compiti genitoriali e viene protetta la maternità e l'infanzia e, in termini più estesi, la condizione di genitore.



Tenuto poi conto del valore di norme interposta dell'art. 117 Cost. primo comma, che richiama il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli articoli 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo resa a Roma il 4 novembre 1950 nonché gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000/12 dicembre 2007) il caso in oggetto confligge con i principi del diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia (art. 12 - Convenzione europea dei diritti dell'uomo), con quello di non discriminazione per ragioni di sesso (art. 14 - Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed art. 21 della Carta di Nizza) e con il criterio legale di parità fra uomo e donna in materia di lavoro, retribuzione ed occupazione (art. 23 della Carta di Nizza) ponendo in posizione deteriore il padre genitore adottivo cui non è almeno allo stato ancor concessa l'indennità in questione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge Cost. n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimità costituzionale alla luce dell'art. 3, primo e secondo comma Cost., 29, primo comma, 31, primo e secondo comma e 117 primo comma Costituzione degli articoli 70 e 72, decreto legislativo n. 151/2001 nei limiti in premessa esposti.

Ordina che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e notificata alle parti in causa Andrea Cabibbo e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Trieste, 9 febbraio 2017

Il Presidente estensore: PELLEGRINI

17C00134

N. 89

Ordinanza del 17 ottobre 2014 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Cardana Cristiano

Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilità.


- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)").

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

Letti gli atti dell'emarginato processo a carico di Cardana Cristiano, nato a Premosello Chiovenda (Verbania) il 1° ottobre 1944, imputato del reato p.e.p. dall'art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta «Tecnologie costruttive S.r.l.», con sede in Verbania, non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituiti e riportate nel modello 770 che si allega per € 80.461,00 effettuate nell'anno 2009.

In Verbania il 20 agosto 2010, difeso di fiducia dagli avv. Antonio Perazzi e avv. Andrea Perazzi ha pronunciato la seguente ordinanza.

Cardana Cristiano è accusato, nella sua qualità di legale rappresentante di «Tecnologie Costruttive S.r.l.», di avere omesso il versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, il 20 agosto 2010, di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituiti e riportate nel modello 770 per € 80.461,00 effettuate nell'anno 2009; dalla svolta istruttoria dibattimentale (in particolare dalla deposizione dei testi



Borsatti Antonella, funzionario dell' Agenzia delle entrate, e del C.t. della difesa, Peruzzo Paolo) è emerso, dal punto di vista oggettivo, il superamento della soglia di penale rilevanza pari ad euro 50.000 prevista dall' art. 10-*bis* del decreto legislativo n. 74/2000, essendo incontestato anche dalla difesa l' omesso versamento di ritenute certificate effettuate nell' anno 2009 per un ammontare di € 70.462,01.

In tal modo chiarita la rilevanza della questione nel presente giudizio, la difesa ha, quindi, eccetto l' illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell' art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, per l' ingiustificato trattamento deteriore dalla stessa previsto, quanto alla più bassa soglia di punibilità, rispetto alla omologa ipotesi di cui all' art. 10-*ter*, decreto legislativo n. 74/2000, che sanziona l' omesso versamento dell' IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell' acconto relativo al periodo di imposta successivo, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale, 9 aprile 2014, n. 80, Presidente Silvestri, relatore Frigo, che ne ha dichiarato l' illegittimità costituzionale «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l' omesso versamento dell' imposta sul valore, aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38».

La questione proposta dalla difesa appare rilevante, in quanto dal suo accoglimento discenderebbe il proscioglimento dell' imputato con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e non manifestamente infondata.


Infatti, prima della modifica introdotta dal decreto-legge n. 138/2011 che ha ridotto le soglie di punibilità ad euro 50.000,00 e ad euro 30.000,00, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74/2000 prevedevano rispettivamente che la dichiarazione infedele delle imposte sui redditi o del valore aggiunto e l' omessa dichiarazione fossero punibili solo a condizione del superamento della soglia stabilita rispettivamente in euro 103.291,00 e in euro 77.468,00 di imposta evasa.

In applicazione della predetta normativa, il contribuente che, invece, avesse presentato una dichiarazione veritiera, avrebbe commesso il reato di omesso versamento dell' IVA, quando l' imposta non pagata fosse stata superiore a € 50.000; insomma, come puntualizzato dalla Corte costituzionale n. 80/2014 rich.), «laddove [...] l' IVA da versare si collocasse tra l' uno e l' altro limite di rilevanza (50.000 e 103.291,38 euro) fruiva di un miglior trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione in veritiera (non punibile per mancato superamento della soglia) rispetto al contribuente che esponesse invece fedelmente la propria situazione in dichiarazione, salvo poi a non versare l' imposta di cui si era riconosciuto debitore».

Ritiene il remittente che tale situazione di palese irragionevolezza sussista, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, come detto, anche con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all' art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dall' art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), trattandosi di fattispecie del tutto omogenea, quanto a struttura e funzione, a quella di cui all' art. 10-*ter* stesso testo introdotta dall' art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, modellata esattamente sulla prima con la previsione della medesima sanzione penale, della medesima soglia di punibilità e di un momento consumativo collegato ad un termine di adempimento ben determinato (*cf.* Cass., SS.UU., 28 marzo/12 settembre 2013, n. 37424); trattasi, in sostanza, di disposizione che, come quella successivamente introdotta dichiarata in parte costituzionalmente illegittima, sanziona il mero inadempimento di un' obbligazione tributaria di pagamento di una somma di denaro, sia pure «in nome e per conto» del contribuente sostituito, a fronte di una corretta autoliquidazione e veritiera certificazione dell' imposta dovuta, senza essere, poi, riconducibile al paradigma dell' appropriazione indebita (*cf.* Cass., sez. III, 5 ottobre 2001).

Si ritiene, pertanto, che anche l' omesso riallineamento della soglia di punibilità del reato di cui all' art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000, nei termini operati dalla Corte costituzionale n. 80/2014, alla più alta fra quelle previste dal testo oggi modificato dell' art. 4, decreto legislativo n. 74/2000, ossia ad € 103.291,38, determini un trattamento sanzionatorio palesemente sperequato che, per la sua manifesta irragionevolezza, renda censurabile l' esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato.

Appare, in definitiva, necessario il vaglio di costituzionalità della norma oggi in contestazione nell' ipotesi in cui, come nel caso di specie, l' ammontare delle ritenute non versate non sia superiore ai limiti di rilevanza penale previsti dall' art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000, nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.



P.Q.M.

Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 159 c.p. sospende il processo sopra indicato a carico di Cardana Cristiano.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto, ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, 17 ottobre 2014

Il Giudice: FORNELLI

17C00135

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-025) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

